



Milano, 6 ottobre 2015 – In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 130 del Regolamento Emittenti approvato da Consob con delibera 11971/99, si allegano gli estratti aggiornati al 6 ottobre 2015 dei seguenti accordi contenenti pattuizioni parasociali afferenti Pirelli & C. Spa.

- *Patto parasociale tra China National Chemical Corporation, China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., CNRC International Limited (HK), CNRC International Holding (HK) Limited, Fourteen Sundew S.à r.l., Camfin S.p.A., Coinv S.p.A., e Long-Term Investments Luxembourg S.A. e LTI Holding S.r.l..*
- *Patto parasociale tra UniCredit S.p.A., Manzoni Sr.l., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Nuove Partecipazioni S.p.A.*
- *Patto parasociale tra Coinv S.p.A. e Long-Term Investments Luxembourg S.A.*

Gli estratti aggiornati sono altresì disponibili sul sito internet della Società www.pirelli.com.

Milan, 6 October 2015 – In fulfilment of the requirements of article 130 of the Regolamento Emittenti (Consob Issuers Regulation) 11971/99 herewith attached are extracts, updated to October 6th, 2015, of the following shareholders' agreements that regard Pirelli & C. Spa:

- *Shareholders' Agreements between China National Chemical Corporation, China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., CNRC International Limited (HK), CNRC International Holding (HK) Limited, Fourteen Sundew S.à r.l., Camfin S.p.A., Coinv S.p.A., e Long-Term Investments Luxembourg S.A. e LTI Holding S.r.l..*
- *Shareholders' agreement between UniCredit S.p.A., Manzoni Sr.l., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Nuove Partecipazioni S.p.A.*
- *Shareholders' agreement between Coinv S.p.A. e Long-Term Investments Luxembourg S.A..*

The extracts are also available on the Pirelli website www.pirelli.com.

Ufficio Stampa Pirelli – Tel. +39 02 64424270 – pressoffice@pirelli.com
Investor Relations Pirelli – Tel. +39 02 64422949 – ir@pirelli.com
www.pirelli.com

**Patto parasociale comunicato i sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 –
Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999,
come successivamente modificato**

PIRELLI & C. S.P.A.

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate in data 6 ottobre 2015 nel paragrafo "Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale", sezione relativa a Pirelli, in occasione dell'intervenuto acquisto, da parte di Marco Polo Industrial Holding S.p.A., di n. 45.143.033 azioni ordinarie di Pirelli, perfezionatosi in data 6 ottobre 2015.

Di seguito, in corsivo sottolineato, le parti aggiunte o riformulate rispetto al testo delle informazioni essenziali aggiornato in data 13 agosto 2015.

In data 22 marzo 2015 (la "**Data del Signing**") China National Chemical Corporation, una *state owned enterprise* soggetta a controllo della State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC) della Repubblica Popolare Cinese ("**CC**"), e China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., società controllata da CC ("**CNRC**"), da una parte, e Camfin S.p.A. ("**CF**"), Long-Term Investments Luxembourg S.A. ("**LTI**") e Coinv S.p.A. ("**Coinv**"), dall'altra parte (complessivamente, le "**Parti**"), hanno stipulato un accordo di compravendita e di co-investimento, successivamente modificato in data 5 agosto 2015, (l' "**Accordo**") avente ad oggetto, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste dall'Accordo stesso:

- (i) l'acquisizione, da parte di una società per azioni italiana di nuova costituzione, indirettamente controllata da CNRC ("**Bidco**"), delle azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. ("**Pirelli**" o la "**Società**") detenute da CF direttamente e (per quanto possibile, come *infra* descritto) indirettamente tramite CAM 2012 S.p.A. ("**CAM 2012**") (la "**Partecipazione**");
- (ii) il reinvestimento da parte di CF di una parte dei proventi derivanti dalla compravendita delle azioni ordinarie Pirelli direttamente possedute da CF;
- (iii) la sottoscrizione tra le Parti, alla data di perfezionamento della compravendita (rispettivamente, la "**Data del Closing**" e il "**Closing**"), di un patto parasociale contenente pattuizioni concementi, tra l'altro, la *corporate governance* della Società e dei veicoli che la controllano e il trasferimento delle relative azioni (il "**Patto Parasociale**");
- (iv) a seguito del *Closing*, la promozione da parte di Bidco di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul restante capitale ordinario di Pirelli, ai sensi degli artt. 106, comma 1-*bis*, e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), al prezzo di Euro 15,00 per azione, nonché di un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di risparmio emesse dalla stessa Pirelli, al prezzo di Euro 15,00 per azione, condizionata al raggiungimento di non meno del 30% del capitale di risparmio, con l'obiettivo di conseguire il *delisting* della Società (complessivamente, l' "**Offerta**").

L'operazione così articolata (l' "**Operazione**") è finalizzata a realizzare una *partnership* industriale di lungo termine tra CNRC e gli attuali azionisti di CF (Coinv e LTI) relativa a Pirelli. Al completamento dell'Operazione, è previsto che CC eserciti il controllo sulla Società.

Alla Data del *Closing* (11 agosto 2015), CF ha reinvestito una parte dei proventi della compravendita, con sottoscrizione, alle stesse condizioni di CNRC, di un aumento di capitale di Newco (il "**Reinvestimento**"). Per effetto del Reinvestimento il capitale sociale di Newco è così ripartito:

- CNRC (tramite SPV Lux): 65% ;
- CF (direttamente): 35% .

Inoltre, l'Accordo prevede che gli azionisti di CF (Coinv, LTI e LTI_Ita, come di seguito definita) procedano, dopo la Data del Closing, al riassetto societario della stessa CF, con l'obiettivo di realizzare l'uscita di LTI e LTI Ita dal capitale di CF e l'attribuzione a LTI e LTI Ita di una partecipazione diretta in Newco pari al 36% della quota Newco posseduta da CF, che manterrà una

quota di Newco pari al 64% di quella iniziale (il "**Riassetto Societario di CF**"). Dopo il Riassetto Societario di CF, il capitale sociale di Newco sarà così ripartito:

- CNRC (tramite SPV Lux): tra il 50,1% e il 65%;
- Coinv (tramite CF): tra il 22,4% e il 31,9% (ovvero, a seguito dell'eventuale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Aggiuntivo, come *infra* definito, al 37,3%);
- LTI (direttamente e tramite LTIIta): tra il 18% e il 12,6%;

fermo restando che la partecipazione di CNRC non potrà mai scendere al di sotto del 50,1%.

Nell'ambito dell'Accordo, sono previste alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 5, TUF e dalle applicabili disposizioni della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "**Regolamento Emittenti**").

In particolare, l'Accordo contiene alcune previsioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, TUF, di seguito riassunte.

Impegni relativi al Consiglio di Amministrazione di Pirelli

In data 11 agosto 2015, due consiglieri di amministrazione di Pirelli hanno rassegnato le proprie dimissioni con effetto alla Data del Closing secondo quanto previsto dall'Accordo. È previsto che la cooptazione di due amministratori designati da Bidco nelle persone di Bai Xiping e Ze'ev Goldberg, abbia luogo al più tardi nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione di Pirelli che si terrà dopo il Closing e comunque entro l'inizio del periodo di adesione all'Offerta.

È infine previsto l'impegno di CF a fare sì che, a seguito della conclusione dell'Offerta, i consiglieri di amministrazione della Società nominati dalla lista presentata da CF rassegnino le proprie dimissioni ai fini di addivenire alla nomina dei nuovi consiglieri di designazione di CNRC.

Comportamenti delle Parti in caso di offerta alternativa

In caso di promozione di un'offerta pubblica di acquisto di terzi alternativa all'Offerta, è previsto un periodo di consultazione tra le Parti e sono disciplinati taluni rispettivi diritti e obblighi delle Parti stesse in relazione a tale offerta alternativa.

Impegni relativi alla fusione

Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive, è previsto che, nel rispetto della disciplina e delle procedure di governo societario applicabili:

- (i) qualora all'esito dell'Operazione sia completato il *delisting* di Pirelli, sia deliberata una fusione per incorporazione di Pirelli e Bidco in Holdco (la "**Fusione A**"); ovvero
- (ii) qualora non sia completato il *delisting* di Pirelli, sia deliberata una fusione per incorporazione di Pirelli in Bidco finalizzata al *delisting* di Pirelli, purché il corrispettivo per il recesso spettante ai soci ordinari di Pirelli non sia superiore al prezzo dell'Offerta, o, in difetto, con contestuale quotazione di Bidco (la "**Fusione B**");
- (iii) qualora non venga eseguita la fusione di cui al precedente punto (ii), le Parti decideranno se procedere ad una fusione per incorporazione di Bidco in Holdco (la "**Fusione C**");

(ciascuna delle operazioni di fusione contemplate dai precedenti punti una "**Fusione**").

Impegni di riorganizzazione industriale

Le Parti si sono accordate per fare in modo che, in conformità alla legge e alle procedure di governo societario applicabili:

- (i) la Società implementi e completi il progetto industriale attualmente in corso, volto a fornire autonoma rilevanza al segmento *Industrial tyre*, anche attraverso un'entità separata (denominata nell'Accordo "**Pirelli Industrial**");
- (ii) siano completate le procedure per l'integrazione di *Pirelli Industrial* con alcuni *asset* strategici di proprietà di CNRC (gli "**Asset CC**");
- (iii) si proceda ad una integrazione di *Pirelli Industrial* con Fengshen Tires Stock Limited Company (Aeolus), società partecipata da CC;

(quanto sopra, complessivamente, la "**Riorganizzazione Industriale**").

Impegni di *standstill*

È previsto l'impegno di ciascuna Parte a non effettuare acquisti né altre operazioni aventi ad oggetto azioni Pirelli o di altri strumenti finanziari ad esse collegati che possano determinare un aumento del prezzo dell'Offerta, nonché dei corrispettivi del diritto e dell'obbligo di acquisto.

Patto Parasociale

Infine, in conformità all'Accordo, in data 11 agosto 2015 è stato stipulato tra le Parti il Patto Parasociale.

* * *

Il Patto Parasociale contiene la disciplina e gli impegni contrattuali delle Parti relativi, tra l'altro, alla *corporate governance* delle Holding di Partecipazione Italiane (come di seguito definite) e di Pirelli, all'eventuale nuova quotazione di Pirelli nel caso in cui si sia verificato il *delisting* della stessa e il regime di circolazione delle partecipazioni possedute dalle Parti nelle Holding di Partecipazione Italiane e in Pirelli.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Marco Polo International Italy S.p.A. (Newco), società per azioni di diritto italiano con socio unico, avente sede legale in Milano, via San Primo n. 4, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 09052130961.

Marco Polo International Holding Italy S.p.A. (Holdco), società per azioni di diritto italiano con socio unico, avente sede legale in Milano, via San Primo n. 4, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 09057800964.

Marco Polo Industrial Holding S.p.A. (Bidco), società per azioni di diritto italiano con socio unico, avente sede legale in Milano, via San Primo n. 4, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 09065250962.

Pirelli & C. S.p.A., con sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 00860340157, avente, alla data del 6 ottobre 2015, un capitale sociale pari a Euro 1.345.380.534,66, rappresentato da n. 475.740.182 azioni ordinarie e n. 12.251.311 azioni di risparmio. Le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Soggetti aderenti al Patto Parasociale

- China National Chemical Corporation, società di diritto cinese con sede in Beijing (Repubblica Popolare Cinese), n. 62 West Beishuan Road, Haidian District, iscritta presso il registro dell'Amministrazione Statale dell'Industria e del Commercio della Repubblica Popolare Cinese al n. 100000000038808;

- China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., società di diritto cinese con sede in Beijing (Repubblica Popolare Cinese), n. 62 West Beishuan Road, Haidian District, iscritta presso il registro dell'Amministrazione Statale dell'Industria e del Commercio della Repubblica Popolare Cinese al n. 100000000008065;
- CNRC International Limited, società di diritto cinese, con sede in RMS 05-15, 13A/F South Tower World Finance CTR Harbour City, 17 Canton RD TST KLN, Hong Kong (Repubblica Popolare Cinese) ("**SPV HK1**");
- CNRC International Holding (HK) Limited, società di diritto cinese, con sede in RMS 05-15, 13A/F South Tower World Finance CTR Harbour City, 17 Canton RD TST KLN, Hong Kong (Repubblica Popolare Cinese) ("**SPV HK2**");
- Fourteen Sundew S.à.r.l., società di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo, rue Guillaume Kroll no. 5, L-1882, iscritta nel Luxembourg Register of Companies and Businesses under al n. B-195473 ("**SPV Lux**");
- Camfin S.p.A., società di diritto italiano con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 00795290154;
- Long-Term Investments Luxembourg S.A., società di diritto lussemburghese con sede in 412F, route d'Esch, L.2086, Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo);
- LTI Holding S.r.l., società di diritto italiano con sede in Milano, Via Giosuè Carducci n. 32, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 07794690961 ("**LTI Ita**");
- Coinv S.p.A., società di diritto italiano con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 08852660961.

Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale ha ad oggetto le azioni e gli strumenti finanziari emessi da Newco, Holdco e Bidco (congiuntamente anche le "**Holding di Partecipazione Italiane**"), nonché le azioni ordinarie di Pirelli detenute da Bidco alla Data del *Closing*, all'esito dell'Offerta e successivamente, come specificato in precedenza, nonché le azioni Pirelli possedute da CF tramite CAM 2012, comunque conferite nel Patto Parasociale.

Alla data del 6 ottobre 2015, Bidco è proprietaria di una partecipazione costituita da azioni ordinarie della Società corrispondente al 29,832% del capitale votante di Pirelli. Per quanto riguarda le azioni di proprietà di CAM 2012 (pari, alla data del 6 ottobre 2015, al 3,08% del capitale votante di Pirelli, tenuto conto dei trasferimenti di parte delle azioni di compendio al servizio della conversione perfezionatisi nel frattempo ai sensi del regolamento di un prestito obbligazionario convertibile emesso dalla stessa CAM 2012), CF si è impegnata a far sì che CAM 2012 ceda a Bidco, a un prezzo pari e non superiore al corrispettivo dell'Offerta, le azioni Pirelli detenute a garanzia del predetto prestito obbligazionario convertibile, nonché le azioni Pirelli a servizio di quest'ultimo per le quali non sia stato esercitato un diritto di conversione ai sensi del regolamento del prestito e, quindi, che CAM 2012 non aderisca con tali azioni all'Offerta.

Contenuto del Patto Parasociale

Governance delle Holding di Partecipazione Italiane

Oggetto sociale

L'oggetto sociale di SPV HK1, SPV HK2, SPV Lux, CF, LTI, LTI Ita e dei Veicoli Italiani consiste nella detenzione e gestione (direttamente o indirettamente) delle Azioni Pirelli secondo le previsioni di cui al Patto Parasociale e nel compimento delle usuali attività strumentali, complementari o utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

Partecipazioni in Newco

Le partecipazioni detenute in Newco da CF (la "**Quota CF**") e da CNRC (la "**Quota CNRC**"):

- (i) alla data di stipulazione del Patto, sono pari al 35% con riferimento alla Quota CF e al 65% con riferimento alla Quota CNRC;

(ii) al "**Completamento dell'Offerta**" (cioè alla data del pagamento agli azionisti che abbiano aderito all'Offerta del relativo corrispettivo, tenendo in considerazione ogni riapertura dei termini dell'Offerta stessa, anche nel contesto di eventuali procedure di *sell-out* e *squeeze-out*) e successivamente alla sottoscrizione di aumenti riservati, rispettivamente, a CF e a CNRC dovranno essere pari: (x) qualora Pirelli sia oggetto di *delisting*, a una percentuale pari al 35% con riferimento alla Quota CF e ad una percentuale pari al 65% con riferimento alla Quota CNRC, e (y) qualora Pirelli non sia oggetto di *delisting*, a una percentuale tra il 35% ed il 49% con riferimento alla Quota CF e ad una percentuale tra il 51% e il 65% con riferimento alla Quota CNRC; e

(iii) alla data di perfezionamento di un ulteriore aumento di capitale (l'**Aumento di Capitale Aggiuntivo**), aperto per la sottoscrizione fino a 6 mesi successivi alla "**Data di Chiusura dell'Offerta**" (cioè alla data che cade non oltre 1 giorno lavorativo prima della data in cui Bidco pagherà agli azionisti il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria) dovranno essere pari: (x) qualora Pirelli sia oggetto di *delisting*, ad una percentuale pari al 49,9% con riferimento alla Quota CF e a una percentuale pari al 50,1% con riferimento alla Quota CNRC, qualora l'Aumento di Capitale Aggiuntivo sia interamente sottoscritto da CF, ovvero ad una percentuale tra il 35% ed il 49,9% con riferimento alla Quota CF e ad una percentuale tra il 50,1% e il 65% con riguardo alla Quota CNRC qualora l'Aumento di Capitale Aggiuntivo non venga sottoscritto, o venga sottoscritto solo parzialmente, da CF, e (y) qualora Pirelli non sia oggetto di *delisting*, ad una percentuale pari al 49% con riguardo alla Quota CF e ad una percentuale del 51% con riferimento alla Quota CNRC, qualora l'Aumento di Capitale Aggiuntivo sia interamente sottoscritto da CF, ovvero ad una percentuale tra 35% e il 49% con riguardo alla Quota CF e ad una percentuale tra il 51% e il 65% con riferimento alla Quota CNRC, qualora l'Aumento di Capitale Aggiuntivo non venga sottoscritto, o venga solo parzialmente sottoscritto, da CF.

Resta inteso che, a partire dal perfezionamento del Riassetto Societario di CF, (x) ogni riferimento contenuto alla Quota CF dovrà intendersi come riferito alla partecipazione di CF in Newco a seguito del Riassetto Societario di CF (la "**Quota CF post-Riassetto Societario**", pari al 64% della Quota CF) e alla partecipazione di LTI in Newco (la "**Quota LTI**", pari al 36% della Quota CF); (y) la Quota CF post-Riassetto Societario sarà compresa tra il 22,4% e il 37,3% (qualora CF sottoscriva l'Aumento di Capitale Aggiuntivo) e (z) la Quota LTI sarà compresa tra il 12,6% e il 18% del capitale sociale di Newco; e (w) la Quota CNRC non dovrà mai scendere al di sotto del 50,1%.

Corporate Governance di Newco

Statuto

Le Parti concordano che la *corporate governance* di Newco dovrà essere in linea con le previsioni del Patto Parasociale come riflesse, nella massima misura possibile, nello statuto di Newco.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Newco sarà nominato attraverso un sistema basato sul voto di lista e sarà composto da 16 amministratori nominati come segue: (a) CNRC avrà diritto di presentare una lista per la nomina degli amministratori in qualità di azionista possessore di azioni di "Classe A" e 8 amministratori saranno nominati da tale lista presentata da CNRC, restando inteso che 1 di essi sarà nominato presidente (il "**Presidente di Newco**"); (b) CF, LTI e LTI Ita, a seconda del caso, in quanto possessori di azioni di "Classe B" (gli "**Azionisti di Classe B**"), avranno diritto di designare 8 amministratori, restando inteso che (i) ciascun Azionista di Classe B avrà il diritto di presentare una lista per la nomina degli amministratori, (ii) 5 amministratori saranno nominati dalla lista presentata da CF (la "**Lista CF**"), 1 dei quali da nominare amministratore delegato di Newco (l'**Amministratore Delegato di Newco**) a condizione che tale lista sia presentata da CF, e (iii) 3 amministratori saranno nominati dalla lista presentata congiuntamente da LTI e LTI Ita (la "**Lista LTI**") fermo restando che fino al perfezionamento del Riassetto Societario di CF (1) ogni riferimento agli Azionisti di Classe B si intenderà come riferito alla sola CF, (2) CF presenterà una lista per la nomina degli amministratori di Newco, nella quale saranno ricompresi anche 3 amministratori designati congiuntamente da LTI e LTI Ita, i quali saranno a ogni effetto di cui al Patto Parasociale considerati come tratti dalla Lista LTI e che, salvo quanto previsto nell'art. 3.3.2. del Patto Parasociale, nel caso si verifichi un Evento LTI (come di seguito definito) ogni riferimento di cui al Patto Parasociale agli Azionisti di Classe B si intenderà come un riferimento alla sola CF e ogni diritto di *governance* attribuito a LTI e agli amministratori

dalla stessa designati si intenderà come riferito, rispettivamente, alla sola CF e agli amministratori dalla stessa designati. Al fine di preservare la composizione del Consiglio di Amministrazione sopra descritta, qualora un amministratore cessi dal proprio incarico per qualsivoglia ragione, il socio di Newco che lo ha designato (e che continui ad avere diritto a designarlo) avrà il diritto di designare il nuovo amministratore. Lo stesso varrà in caso di revoca.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di Newco sarà nominato attraverso un sistema basato sul voto di lista, secondo le previsioni che seguono: (a) CNRC avrà diritto di designare 2 sindaci effettivi ed 1 sindaco supplente; (b) gli Azionisti di Classe B avranno diritto di designare 1 sindaco effettivo, che ricoprirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e 1 sindaco supplente.

Su richiesta di CF o di LTI (anche congiuntamente a LTI Ita) il Collegio Sindacale sarà allargato a 5 membri effettivi da nominare come segue: (i) CNRC avrà il diritto di designare 3 sindaci effettivi, uno dei quali sarà il Presidente del Collegio Sindacale; (ii) CF avrà il diritto di designare 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente; e (iii) LTI e LTI Ita avranno il diritto di designare congiuntamente 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente.

Delibere degli organi societari

Le Parti convengono che le delibere dei competenti organi societari di Newco saranno validamente adottate nel rispetto dei seguenti principi:

(A) *ove di competenza dell'assemblea degli azionisti di Newco*: salvo quanto di seguito previsto, l'assemblea degli azionisti di Newco sarà validamente tenuta e potrà deliberare validamente in conformità alle previsioni del codice civile e, in caso di parità di voti nella seconda seduta convocata, le azioni Newco di CNRC avranno un voto aggiuntivo. Inoltre, fatto salvo quanto diversamente previsto da altre previsioni del Patto Parasociale, le seguenti delibere sottoposte all'assemblea degli azionisti di Newco richiederanno la preventiva approvazione dell'assemblea speciale degli Azionisti di Classe B che dovrà deliberare con un *quorum* dell'87%:

(i) azioni di responsabilità contro gli amministratori;

(ii) aumenti di capitale e riduzioni di capitale diversi da quelli che (x) siano richiesti per legge e/o (y) siano necessari al fine di rifinanziare l'indebitamento di cui ai contratti di finanziamento relativi all'operazione (i "**Contratti di Finanziamento**") alla scadenza o in caso di inadempimento o potenziale grave inadempimento dei *covenant* finanziari, e/o (z) siano necessari a perfezionare l'acquisto di ulteriori azioni di Pirelli entro 12 mesi alla Data di Chiusura dell'Offerta, a condizione che, con riferimento al punto (z), (A) tali acquisti vengano effettuati ad un prezzo pari a o inferiore al prezzo dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria e (B) non venga superato l'investimento complessivo di CF (e, dopo il Riassetto Societario di CF, di CF e LTI) nell'operazione (pari a Euro 1.149 milioni); (restando inteso che tutti gli aumenti di capitale saranno offerti in opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile a tutti gli azionisti e che il relativo prezzo per azione sarà determinato in base al *fair market value*);

(iii) liquidazione, fusioni (diverse dalle fusioni regolate dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile) e scissioni, fermo restando in ogni caso che le Parti saranno obbligate a votare in favore dell'approvazione delle Fusioni;

(iv) modifiche alle clausole dello statuto di Newco (diverse dalle modifiche di cui all'articolo 2365 del codice civile);

(B) *ove di competenza del Consiglio di Amministrazione di Newco*:

(1) fatto salvo quanto previsto al successivo punto (2), le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente tenute con la presenza della maggioranza degli amministratori e ogni delibera verrà validamente adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti, a condizione che almeno 1 degli amministratori tratti dalla

Lista CF e 1 degli amministratori tratti dalla Lista LTI siano presenti e che, in caso di parità di voti, il Presidente di Newco avrà il voto determinante (cd. *casting vote*); qualora tuttavia venga convocata una riunione dell'organo amministrativo e questa non possa essere validamente tenuta per l'assenza di almeno uno degli amministratori designati dagli Azionisti di Classe B, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà riconvocare il prima possibile il Consiglio per deliberare sul medesimo ordine del giorno e tale nuova riunione sarà validamente tenuta anche qualora sia presente la metà degli amministratori, a prescindere dal fatto che siano presenti gli amministratori designati dagli Azionisti di Classe B, e ogni delibera sarà validamente adottata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti fermo restando che, in caso di parità di voti, il Presidente di Newco avrà il *casting vote*;

(2) fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo (B)(4), l'approvazione delle seguenti delibere richiederà sempre (in ogni convocazione) la presenza e il voto favorevole di almeno 9 amministratori: (a) ogni proposta o raccomandazione da sottoporre all'assemblea degli azionisti di Newco con riferimento alle materie indicate al paragrafo A) che precede; (b) l'esercizio dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti di Holdco, Bidco e di Pirelli con riguardo alle materie indicate al paragrafo "*Corporate governance di Pirelli – Delibere degli organi sociali*"; (c) il trasferimento, in tutto o in parte, della partecipazione in Holdco, della partecipazione in Bidco, delle azioni Pirelli salvo in ipotesi di un'offerta alternativa, dove troveranno applicazione le previsioni dell'Accordo e – qualora Pirelli non sia oggetto di *delisting* – l'acquisto (sia direttamente che tramite Bidco) di ogni ulteriore azione Pirelli o che faccia scattare l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria su Pirelli o comporti la violazione di qualsivoglia *covenant* finanziario previsto dai Contratti di Finanziamento, fermo restando tuttavia che le Parti saranno obbligate ad approvare i trasferimenti già contemplati nell'Accordo; (d) la "Assunzione di Indebitamento" (da intendersi come l'assunzione di forme di indebitamento diverse dai Contratti di Finanziamento e rilascio di garanzie a favore di terzi (x) per un importo superiore a Euro 450 milioni e/o (y) qualora tale operazione o serie di operazioni connesse comporti la violazione da parte della relativa società degli impegni e dei parametri finanziari previsti dai Contratti di Finanziamento, e/o preveda impegni e/o parametri finanziari che siano meno favorevoli per la relativa società rispetto a quelli previsti dai, e convenuti nei, Contratti di Finanziamento; e/o (z) ogni successivo rifinanziamento degli importi pagati alla relativa società ai sensi dei Contratti di Finanziamento; e/o (w) modifiche ai termini essenziali dei Contratti di Finanziamento), salvo ove necessario al fine di rifinanziare l'indebitamento oggetto dei Contratti di Finanziamento alla scadenza o in caso di violazione o significativa potenziale violazione dei *covenant* finanziari; (e) qualsivoglia operazione con parti correlate diversa da quelle contemplate dall'Accordo e dai relativi Allegati; (f) le azioni previste dall'articolo 2393-bis del codice civile; (g) qualsivoglia operazione al di fuori del *budget* annuale e/o del *business plan* di Newco che abbia un valore superiore ad Euro 7,5 milioni; (h) qualsiasi modifica all'Offerta; (i) istruzioni a norma dell'articolo 2497 del codice civile (a) in merito a Holdco e/o Bidco in relazione a tutte le materie di cui al presente punto (B)(2) oggetto di deliberazione da parte degli organi amministrativi di Holdco e/o Bidco e (b) in merito a Pirelli in caso di *delisting* in relazione a tutte le materie di cui ai successivi punti (B)(2) e (B)(3) oggetto di deliberazione da parte degli organi amministrativi di Pirelli ove oggetto di *delisting*;

(3) l'approvazione e/o la modifica del *budget* e/o del *business plan* di Newco dovrà sempre rimanere di competenza del Consiglio di Amministrazione e troverà applicazione la medesima disposizione di cui al precedente punto B(1);

(4) lo statuto di Newco prevede che tutte le materie elencate al precedente punto (B)(2), da decidersi a livello di Newco, Holdco o Bidco, richiederanno il preventivo voto favorevole dell'assemblea speciale degli Azionisti di Classe B ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile con un quorum dell'87%.

Corporate Governance delle altre Holding di Partecipazione Italiane

Quanto previsto per la *governance* e la composizione degli organi sociali di Newco, vale, *mutatis mutandis* per Holdco, Bidco e (con le precisazioni di cui *infra*) Pirelli se oggetto di *delisting*, nonché, in caso di Fusione, per ciascuna delle predette società che, all'esito di tale Fusione, risulti titolare, direttamente e/o indirettamente del controllo su Pirelli.

Corporate Governance di Pirelli

Principi generali

Le Parti riconoscono il ruolo primario dell'attuale *top management* di Pirelli nel dirigere e gestire la società e monitorare le condizioni industriali, economiche e finanziarie, che dovrebbero portare, in caso di *delisting*, alla sua eventuale nuova quotazione e convengono che tutte le prerogative qualitative di cui sopra saranno mantenute anche in caso di *delisting*, quali condizioni essenziali a preservare la storia industriale di Pirelli e per una valorizzazione di successo e, ove possibile, per un *relisting* della stessa. A tale proposito, le Parti riconoscono il ruolo fondamentale di Marco Tronchetti Provera, nel suo ruolo di amministratore delegato di Pirelli, nel dirigere il *top management* e nel garantire la continuità nella cultura d'impresa di Pirelli, anche attraverso un ruolo di primo piano nella designazione del suo successore, in conformità a quanto previsto dal presente Patto Parasociale.

Infine, le Parti convengono che il nuovo statuto di Pirelli, sia in caso di *delisting*, sia che essa rimanga quotata, a seconda del caso, prevedrà che i marchi e il *know-how* tecnologico della Società non possa mai essere trasferito in alcun modo a soggetti terzi salvo approvazione da parte della maggioranza rafforzata indicata in seguito, fermo restando, tuttavia, che il *know-how* tecnologico di *Pirelli Industrial* verrà utilizzato nel contesto dell'integrazione degli Asset CC e di Aeolus (riconoscendo le Parti che, ai fini dell'eccezione di cui all'art. 3.2 dello Statuto di Newco, tale integrazione deve intendersi come un'operazione straordinaria di natura industriale).

Alla luce del fondamentale retaggio di Pirelli con le sue tradizioni e la sua cultura imprenditoriale, il nuovo statuto prevede che la sede operativa e amministrativa di Pirelli rimanga a Milano, salvo approvazione da parte della maggioranza rafforzata indicata in seguito.

Le Parti si impegnano a far sì che si tenga un'assemblea straordinaria di Pirelli per approvare un nuovo statuto che rifletta, nella misura massima possibile, la *corporate governance* di Pirelli come definita nel Patto Parasociale fermo restando che, nel caso in cui (i) non si ottenga lo *squeeze-out*, (ii) l'adozione di tale nuovo statuto consenta il recesso dei soci di minoranza e (iii) il prezzo per le azioni oggetto dell'eventuale diritto di recesso sia superiore a Euro 15,00 ad azione, allora le Parti negozieranno in buona fede, se del caso, anche le modifiche da apportare al nuovo statuto così da evitare il configurarsi del diritto di recesso dei soci di minoranza.

Nuovo statuto in caso di mancato delisting

Nel caso in cui, a seguito del Completamento dell'Offerta, Pirelli rimanga quotata, le Parti si impegnano: (i) a far sì che si tenga un'assemblea straordinaria di Pirelli per approvare un nuovo statuto e (ii) a votare in tale assemblea a favore dell'approvazione dello stesso purché Bidco detenga una partecipazione nel capitale sociale di Pirelli sufficiente ad approvare l'adozione di tale nuovo statuto e salvo che le Parti non abbiano concordato per iscritto di posporre l'approvazione dello stesso. Inoltre, la *corporate governance* di Pirelli dovrà, in ogni caso, essere in linea con le disposizioni di cui al Patto Parasociale, che dovranno essere riflesse, nella misura massima possibile, all'interno del nuovo statuto.

Consiglio di Amministrazione in caso di mancato delisting

Le Parti si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione di Pirelli, in caso di mancato *delisting*, sia composto da 15 membri (4 dei quali indipendenti) che saranno eletti attraverso un sistema di voto di lista, con l'obiettivo di assicurare la seguente composizione, fermo restando che, con riferimento alle applicabili disposizioni di legge sulla parità di genere, le Parti allocheranno proporzionalmente tra loro il numero dei candidati del genere meno rappresentato da nominare.

La lista presentata da Bidco (la "**Lista Bidco**") sarà composta da un numero di candidati non inferiore a 15, da designare e numerare nel modo seguente. Con riferimento ai primi 12 candidati:

(x) il Presidente di Bidco, espresso da CNRC, avrà la facoltà di designare: 8 posizioni nella Lista Bidco, di cui: (a) il primo candidato per ordine progressivo della Lista Bidco sarà il Presidente di Pirelli e il secondo candidato della Lista Bidco sarà l'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, il dott. Marco Tronchetti Provera, finché questi è in carica o in seguito l'amministratore delegato indicato dall'Amministratore Delegato di Bidco, (b) altri 6 candidati

saranno elencati con i numeri 3, 5, 7, 9, 11 e 12 nella Lista Bidco, inclusi 2 amministratori indipendenti che saranno elencati nella Lista Bidco ai nn. 11 e 12;

(y) l'Amministratore Delegato di Bidco espresso da CF avrà la facoltà di designare 2 posizioni nella Lista Bidco elencate ai numeri 4 e 8 della Lista Bidco, tra cui 1 amministratore indipendente che sarà elencato nella Lista Bidco al n. 8;

(z) l'Amministratore Bidco espresso da LTI avrà il diritto di designare 2 posizioni nella Lista Bidco elencate ai numeri 6 e 10 della Lista Bidco, ivi incluso 1 amministratore indipendente da elencare nella Lista Bidco al n. 10;

quanto ai restanti 3 candidati, nel caso in cui non vengano nominati amministratori di designazione della minoranza, il Presidente di Bidco avrà la facoltà di designare 1 candidato da elencare nella Lista Bidco al n. 13; l'Amministratore Delegato di Bidco avrà la facoltà di designare 1 candidato da elencare nella Lista Bidco al n. 14 e l'Amministratore Bidco espresso da LTI avrà il diritto di designare 1 candidato da elencare nella Lista Bidco al n. 15.

Nel caso in cui si verifichi un Evento LTI (come di seguito definito) il Presidente di Bidco designerà l'amministratore indipendente da indicare nella Lista Bidco al n. 10 scegliendolo in una lista di 3 candidati indipendenti proposta dall'Amministratore Delegato di Bidco.

Collegio Sindacale in caso di mancato delisting

Le Parti si impegnano a far sì che il Collegio Sindacale di Pirelli, in caso di mancato *delisting*, sia nominato come segue: (a) il Presidente di Bidco avrà la facoltà di designare 1 membro effettivo e 1 sindaco supplente; (b) l'Amministratore Delegato di Bidco avrà la facoltà di designare 1 membro effettivo e 1 sindaco supplente.

Resta inteso che nel caso in cui nessun membro del Collegio Sindacale sia eletto dai soci di minoranza il rimanente sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno nominati su designazione del Presidente di Bidco e il Presidente del Collegio Sindacale sarà il membro designato dall'Amministratore Delegato di Bidco.

Presidente

Il Presidente di Pirelli avrà la rappresentanza legale della società e gli altri poteri attribuiti al presidente in base al vigente statuto della Società. Il Presidente presiederà inoltre il Comitato per la Remunerazione.

Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo - Materie Significative

Il dott. Marco Tronchetti Provera sarà Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di Pirelli per un periodo iniziale di almeno cinque anni. All'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo saranno delegati, in via esclusiva, i poteri per la gestione ordinaria della Società e del relativo gruppo, in linea con i poteri attualmente attribuiti al dott. Marco Tronchetti Provera, nella sua veste attuale di Presidente e Amministratore Delegato di Pirelli - con l'esclusione dei poteri di competenza del Presidente di Pirelli e con le limitazioni *infra* indicate - e il potere di proporre al Consiglio di Amministrazione (il "**Potere di Proposta**") l'adozione delle seguenti deliberazioni (congiuntamente, le "**Materie Significative**"): (i) approvazione del piano industriale e del budget di Pirelli e del Gruppo, così come ogni modifica significativa ai medesimi; e (ii) qualunque delibera concernente partnership industriali o *joint venture* strategiche di Pirelli e/o di Pirelli Tyre e/o di qualunque società affiliata di Pirelli (le "**Controllate Principali**"), in ogni caso previo esame e discussione nel Comitato Strategico di cui *infra*.

Le deliberazioni sulle Materie Significative saranno riservate al Consiglio di Amministrazione e/o all'assemblea degli azionisti, a seconda del caso. Le Parti convengono inoltre che, con riferimento alle Materie Significative, ogni possibile decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione contro la relativa proposta presentata al Consiglio dall'Amministratore Delegato e Vice Presidente

Esecutivo, dovrà essere motivata e dovrà in ogni caso prendere in considerazione il migliore interesse di Pirelli.

Per il caso in cui Pirelli venga *delistata*, all'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di Pirelli viene anche delegato il potere esclusivo di chiedere ed ottenere il *relisting* di Pirelli entro il quarto anniversario dalla data di Completamento dell'Offerta come meglio precisato in seguito.

Delibere degli organi sociali

Le delibere dei competenti organi sociali di Pirelli saranno validamente adottate ed approvate nel rispetto dei seguenti principi:

(A) *ove di competenza dell'assemblea*: ad eccezione di quanto di seguito indicato, le assemblee dei soci di Pirelli saranno validamente tenute e delibereranno in conformità con le previsioni di cui al codice civile, fermo, tuttavia, restando che nell'assemblea chiamata a deliberare sulle seguenti materie: (i) azioni di responsabilità contro gli amministratori; (ii) aumenti di capitale e riduzioni di capitale diversi da quelli che siano obbligatori per legge e/o che siano necessari al fine di rifinanziare o evitare un inadempimento o un potenziale grave inadempimento dei parametri finanziari dell'indebitamento dei Contratti di Finanziamento; (iii) liquidazione; (iv) fusioni (diverse dalle fusioni semplificate di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* del codice civile) e scissioni; (v) modifiche alle clausole del vigente statuto di Pirelli (diverse dalle modifiche di cui all'articolo 2365 del codice civile); in tutti i predetti casi il voto di Bidco (o, a seguito di Fusione, del diverso socio di controllo), sarà legittimo solo a condizione che, in tali assemblee, il relativo azionista venga rappresentato da un procuratore nominato congiuntamente dal Presidente di Bidco, dall'Amministratore Delegato di Bidco e dall'Amministratore Bidco espresso da LTI. In ogni caso le deliberazioni riguardanti le clausole da inserire nel nuovo statuto di Pirelli previste dal precedente paragrafo "*Principi generali*", nonché ogni modifica delle relative previsioni nel medesimo statuto, dovranno essere deliberate con una maggioranza del 90% del capitale sociale ordinario.

(B) *ove di competenza del Consiglio di Amministrazione*:

(1) salvo quanto previsto ai successivi punti (2) e (3), in caso di parità di voti al Presidente sarà attribuito il *casting vote*;

(2) l'approvazione delle seguenti delibere richiederà sempre (in qualsiasi convocazione) il voto favorevole di almeno 11 amministratori: (a) qualsivoglia proposta o raccomandazione da sottoporre all'assemblea straordinaria di Pirelli con riferimento alle materie di cui alla lettera (A) di cui sopra; (b) aumenti o riduzioni di capitale, fusioni, scissioni o liquidazione di qualsiasi Controllata Principale; (c) Assunzione di Indebitamento, tranne ove necessario ai fini del rifinanziamento dell'indebitamento dei Contratti di Finanziamento; (d) proposte riguardanti ogni sorta di distribuzione di dividendi e/o di riserve e/o qualsiasi altra forma di distribuzione salvo quelle necessarie ai fini del rifinanziamento dell'indebitamento oggetto dei Contratti di Finanziamento e di distribuzioni che prevedano un *payout* del 40%; (e) qualsiasi operazione con parti correlate (fermo restando, nel caso in cui la Società rimanga quotata, il rispetto della procedura esistente in materia), esclusa la Riorganizzazione Industriale; (f) qualsiasi trasferimento e/o atto di disposizione, secondo qualunque modalità, del *know-how* tecnologico di Pirelli (inclusa la concessione di licenze), fatto salvo il *know-how* tecnologico di Pirelli che sarà utilizzato nel contesto dell'integrazione degli Asset CC e dell'integrazione con Aeolus; (g) azioni ai sensi dell'articolo 2393-*bis* del codice civile; (h) qualsiasi operazione al di fuori del budget annuale e/o del business plan annuale di Pirelli e del Gruppo con un valore superiore ad Euro 35 milioni;

(3) nel caso in cui Pirelli sia oggetto di *delisting*, qualsiasi decisione concernente *partnership* industriali o *joint ventures* strategiche di Pirelli e/o delle Controllate Principali richiederà la preventiva approvazione da parte di 11 amministratori.

Si precisa che l'approvazione e/o la modifica del *budget* e/o del *business plan* di Pirelli e del Gruppo saranno sempre di competenza del Consiglio di Amministrazione e saranno deliberate con la presenza e il voto favorevole di almeno 11 amministratori, restando inteso che, dopo 2 riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui tale *quorum* non venga raggiunto, alla terza riunione

convocata per l'approvazione e/o la modifica del *budget* e/o del *business plan* di Pirelli, la delibera sarà approvata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti a tale riunione e, in caso di parità di voti per la sola ipotesi in cui Pirelli non sia quotata, al Presidente di Pirelli sarà attribuito il *casting vote*.

Management

Gli attuali *top manager* di Pirelli, che dovranno essere identificati da Pirelli, incluso il dott. Marco Tronchetti Provera, in qualità di Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo, beneficeranno della creazione di valore a livello della Società, attraverso meccanismi di incentivazione da sviluppare sulla base di un piano di incentivazione di lungo periodo secondo la migliore prassi di mercato internazionale. Il management sarà responsabile della gestione quotidiana di Pirelli, dell'attuazione del *business plan* e dell'assunzione e promozione del personale chiave di Pirelli e del suo gruppo, in linea con la procedura attualmente in vigore in Pirelli (che prevede la nomina del dirigente preposto ex art. 154-bis del TUF da parte del Consiglio di Amministrazione) e sotto la supervisione del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Nomine e Successioni, a seconda del caso.

Procedura di successione dell'attuale Amministratore Delegato

In preparazione della successione del dott. Marco Tronchetti Provera relativamente alla carica di Amministratore Delegato di Pirelli troveranno applicazione le regole generali già adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società con il coinvolgimento del Comitato Nomine e Successioni, con le seguenti integrazioni: (i) il candidato da considerare per la successione sarà indicato al Comitato Nomine e Successioni dall'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, (ii) verrà dato incarico ad una primaria e indipendente società internazionale di HR per la valutazione del candidato, e (iii) il Comitato Nomine e Successioni delibererà su proposta dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo, in caso di parità di voti con il *casting vote* dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo. A condizione che la sopra menzionata società di HR abbia validato il candidato proposto, si applicheranno le seguenti previsioni: (i) o il Consiglio di Amministrazione di Pirelli nomina per cooptazione il candidato proposto in conformità all'art. 2386 del codice civile oppure (ii) CF e CNRC faranno sì che i propri rispettivi amministratori non indipendenti si dimettano dalla carica facendo per l'effetto decadere il Consiglio e l'Amministratore Delegato di Newco, Holdco o Bidco, a seconda del caso, avrà il diritto di designare il nuovo Amministratore Delegato di Pirelli nella relativa Lista Newco, Lista Holdco o Lista Bidco, a seconda del caso. Nel caso in cui il dott. Marco Tronchetti Provera non sia più in grado per qualsiasi motivo di adempiere alle attività di cui sopra, le predette prerogative passeranno ad uno dei membri designati da CF nel Comitato Nomine e Successioni, come indicato da CF. In tal caso, la procedura di selezione del candidato sarà la stessa sopra descritta, restando tutta via inteso che nessuno dei membri di tale Comitato Nomine e Successioni avrà il *casting vote*. In tale caso, a condizione che la sopra menzionata società di HR abbia validato il candidato proposto, troverà applicazione quanto segue: (i) qualora il Comitato non approvi il candidato proposto da un membro del Comitato Nomine e Successioni come indicato da CF o (ii) il Consiglio di Amministrazione di Pirelli non lo nomini tramite cooptazione in conformità all'art. 2386 del codice civile, in tale ipotesi CF e CNRC faranno sì che i rispettivi amministratori non indipendenti si dimettano dalla carica facendo per l'effetto decadere il Consiglio e il candidato proposto dal membro del Comitato Nomine e Successioni indicato da CF sarà indicato nella relativa lista presentata da Newco, Holdco o Bidco, a seconda del caso, da uno dei membri del Consiglio nominati da CF per essere eletto quale nuovo Amministratore Delegato di Pirelli.

La procedura di cui sopra rimarrà in vigore ed efficace per 5 anni dalla data di conclusione del Patto.

Comitati Interni

Le Parti convengono che, esclusivamente nel caso in cui Pirelli rimanga quotata, questa manterrà sostanzialmente i comitati e le procedure attualmente in essere, con il ruolo significativo attualmente attribuito agli amministratori indipendenti, in linea con la *best practice* delle società quotate italiane e internazionali. In particolare, Pirelli dovrà avere e mantenere i seguenti comitati interni, con la seguente composizione:

- (i) Comitato Controllo Interno e Rischi, composto da n. 3 amministratori indipendenti;
- (ii) Comitato Operazioni con Parti Correlate, composto da n. 3 amministratori indipendenti;
- (iii) Comitato Strategico, composto da n. 7 amministratori, di cui: (a) n. 2 amministratori designati dagli Azionisti di Classe B, uno dei quali l'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, che sarà il Presidente del Comitato Strategico, e l'altro sarà nominato tra quelli designati dall'Amministratore Bidco espresso da LTI (b) n. 3 amministratori designati da CNRC e (c) n. 2 amministratori indipendenti;
- (iv) Comitato Nomine e Successioni, composto da n. 4 amministratori, di cui: (a) n. 2 amministratori da selezionare tra quelli designati dagli Azionisti di Classe B, 1 dei quali sarà l'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, che presiederà il Comitato Nomine e Successioni e avrà *casting vote*, e l'altro sarà l'amministratore indipendente designato dall'Amministratore Bidco espresso LTI, (b) n. 2 consiglieri designati da CNRC, tra cui il Presidente di Pirelli; e
- (v) Comitato per la Remunerazione, composto da n. 3 amministratori non esecutivi, di cui: (a) n. 1 amministratore designato dagli Azionisti di Classe B, e (b) n. 1 amministratore designato da CNRC, che sarà il Presidente di Pirelli e presiederà il Comitato per la Remunerazione.

In ogni caso in cui il *casting vote* venga esercitato dal Presidente di ciascuna tra Newco, Holdco, Bidco o Pirelli, a seconda del caso, o dal Presidente del Comitato Nomine e Successioni di Pirelli tale *casting vote* dovrà essere motivato.

Disposizioni relative al trasferimento delle azioni delle Holding di Partecipazione Italiane e di Pirelli

Restrizioni al trasferimento

Periodo di Lock-Up

Le Parti convengono che obiettivo principale dell'Operazione è la creazione di valore di Pirelli e del suo gruppo e, in caso di *delisting*, la sua nuova quotazione (c.d. *relisting*) attraverso l'IPO di cui *infra*. Coerentemente con quanto sopra, le Parti convengono che, fatti salvi i Trasferimenti Consentiti come *infra* definiti e fatto salvo il diritto degli Azionisti di Classe B di vendere le proprie rispettive Partecipazioni in Pirelli nel contesto del predetto IPO e i diritti di cui *infra*, le Parti queste non trasferiranno le proprie rispettive partecipazioni (anche indirette) in Newco e Pirelli (così come ogni diritto o strumento finanziario connesso, ciascuno una "**Partecipazione**") fino alla scadenza del quinto anniversario dal Completamento dell'Offerta.

Diritto di Prima Offerta di CNRC

Ciascun Azionista di Classe B concede irrevocabilmente a CNRC un diritto di prima offerta (il "**Diritto di Prima Offerta**") esercitabile (i) qualora, a seguito della scadenza del Periodo di Esercizio dell'Opzione di Acquisto (come *infra* definito), uno degli, o entrambi gli, Azionisti di Classe B intendano trasferire, in tutto o in parte, la propria rispettiva Partecipazione a un soggetto terzo, incluso a ogni altro azionista della relativa società (ove esistenti) diverso dall'altro Azionista di Classe B e (ii) in ipotesi di Cambio di Controllo (come *infra* definito), fermo restando tuttavia che il Diritto di Prima Offerta non sarà attivato in relazione al Cambio di Controllo se la Partecipazione delle Parti a cui il Cambio di Controllo si applica venga trasferita agli altri soci di Newco che detengono la medesima Classe di azioni.

Diritto di Co-vendita

Qualora CNRC intenda trasferire, dopo la scadenza del Periodo di Esercizio dell'Opzione di Acquisto (come *infra* definito), tutta o parte della propria Partecipazione a un terzo diverso da un soggetto affiliato, CNRC riconoscerà a ciascuno degli Azionisti di Classe B un diritto di co-vendita in base ai termini e alle condizioni più precisamente indicati nel Patto Parasociale.

Trasferimenti consentiti

In parziale deroga alle restrizioni di cui sopra: (i) CNRC e ciascuno degli Azionisti di Classe B avranno diritto di trasferire tra loro in tutto o in parte la propria rispettiva Partecipazione (restando convenuto e inteso che opererà un diritto di prelazione tra gli azionisti della medesima classe azionaria salvo che in ipotesi di esercizio dell'Opzione di Vendita (come *infra* definita) e di esercizio del Diritto di Prima Offerta); (ii) CNRC e ciascuno dei relativi Azionisti di Classe B avrà diritto di trasferire, in tutto o in parte, la propria rispettiva Partecipazione a uno o più soggetti affiliati e (iii) costituisce altresì un trasferimento consentito qualsiasi trasferimento effettuato da CF a LTI e LTI Ita nell'ambito ed esclusivamente ai fini del Riassetto Societario di CF.

Le Parti convengono inoltre che qualora CF non abbia esercitato per intero il proprio diritto di sottoscrizione in relazione all'Aumento di Capitale Aggiuntivo, ai sensi dell'Accordo, il trasferimento da parte di CNRC di una partecipazione pari alla parte non sottoscritta da CF, e in ogni caso mai superiore al 14%, nel caso in cui Pirelli rimanga quotata (essendo inteso che in tal caso la Quota CNRC non potrà mai essere inferiore al 51%), e al 14,9% ove Pirelli sia oggetto di *delisting* (essendo inteso che qualora Pirelli venga *delistata* e venga azionata vendita forzata di cui *infra* la Quota CNRC non potrà mai essere inferiore al 50,1%), non sarà soggetto a restrizioni di trasferimento per il periodo a partire dalla fine del 12° mese fino alla fine del 24° mese successivo alla Data di Chiusura dell'Offerta (la "**Quota Disponibile Newco**") a condizione che tale Trasferimento venga posto in essere come segue:

(a) a partire dalla fine del 12° mese e fino alla fine del 18° mese successivo alla Data di Chiusura dell'Offerta, CF avrà il diritto di far sì che CNRC venda la Quota Disponibile Newco a non più di 3 investitori, che non dovranno essere parti correlate di CF;

(b) a partire dalla fine del 18° mese e fino alla fine del 24° mese successivo alla Data di Chiusura dell'Offerta, qualora la vendita forzata di cui sopra non abbia avuto luogo, CNRC sarà libera di vendere la Quota Disponibile Newco a non più di 3 investitori, che non dovranno essere parti correlate di CNRC;

(c) l'acquirente della Quota Disponibile Newco non avrà il diritto di esercitare alcuno dei diritti di *governance* previsti per le azioni di classe A ai sensi del Patto Parasociale o dello statuto di Newco.

Relisting e IPO

In caso di *delisting* di Pirelli, durante i primi 4 anni successivi al Completamento dell'Offerta (il "**Periodo di Relisting**") (restando inteso che nel caso in cui il processo di IPO sia in corso alla scadenza del Periodo di Relisting, il Periodo di Relisting sarà automaticamente prorogato, solo per una volta, di ulteriori 5 mesi al fine di consentire il completamento dell'IPO), CF avrà il diritto di chiedere all'Amministratore Delegato di Pirelli di procedere al relisting di Pirelli attraverso un *initial public offering* (l'"**IPO**") avente ad oggetto almeno le Partecipazioni detenute da CF e da LTI in Pirelli.

L'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di Pirelli avrà il potere di rappresentare Pirelli nella procedura di IPO e di decidere - tenendo conto del miglior interesse di Pirelli e del suo gruppo e della buona riuscita dell'IPO - i termini e le condizioni dell'IPO - inclusi, senza limitazione, la scelta e la nomina di consulenti, tra cui il *joint global coordinator*, tranne uno di questi che sarà nominato da CNRC - e di effettuare tutte le attività ritenute necessarie o opportune a proprio insindacabile giudizio per garantire il buon esito dell'IPO. Nonostante quanto precede, è convenuto e inteso che nell'ipotesi in cui il prezzo per azione nell'ambito dell'IPO sia inferiore al prezzo dell'offerta di acquisto obbligatoria per azione, l'IPO sarà lanciata soltanto previo accordo delle parti.

CNRC fornirà la propria ragionevole collaborazione per il successo dell'IPO, anche accettando di essere diluita a condizione che CNRC, dopo la diluizione, mantenga il controllo su Pirelli ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il diritto di consolidare la Società nei propri conti e rimanga il principale azionista di Pirelli. Nel contesto dell'IPO, CF, LTI e LTI Ita avranno il diritto di vendere

tutta o parte delle proprie quote con priorità rispetto a CNRC a condizioni/standard di mercato tipici di un'offerta secondaria.

Procedure di Exit

Opzione di Vendita in favore degli Azionisti di Classe B

Nelle seguenti circostanze ciascuno degli Azionisti di Classe B avrà il diritto di esercitare un'opzione di vendita sulla partecipazione da esso detenuta in Newco (l' "**Opzione di Vendita**"): (i) nel caso in cui, a seguito del Completamento dell'Offerta o entro 12 mesi successivi la Data di Chiusura dell'Offerta, Pirelli sia oggetto di *delisting*, e l'IPO non sia stata completata entro lo scadere del Periodo di Relisting come eventualmente prorogato (secondo quanto sopra indicato); (ii) nel caso di perfezionamento della Fusione B, se e a condizione che Pirelli venga *delistata* senza che Bidco venga quotata, e che l'IPO non sia stata completata entro lo scadere del Periodo di Re-listing come eventualmente prorogato.

L'Opzione di Vendita sarà esercitabile dal relativo Azionista di Classe B per un periodo di 6 mesi a partire dallo scadere del Periodo di Re-listing, come eventualmente prorogato ai sensi di quanto sopra indicato (il "**Periodo di Esercizio dell'Opzione di Vendita**").

Il prezzo di acquisto che deve essere corrisposto da CNRC o dal soggetto da essa designato per l'acquisto della partecipazione oggetto dell'Opzione di Vendita dovrà essere pari alla somma reinvestita dal relativo Azionista di Classe B in Newco e ogni ulteriore sottoscrizione da parte dello stesso Azionista di Classe B di aumenti di capitale di Newco al fine di acquistare ulteriori azioni di Pirelli entro 12 mesi dalla Data di Chiusura dell'Offerta, al netto di tutti i dividendi e le distribuzioni effettivamente ricevute dal relativo Azionista di Classe B relativamente alla partecipazione oggetto di Opzione di Vendita.

Scissione

Lo statuto di Newco prevede che, se e a condizione che Pirelli non venga *delistata* a seguito del Completamento dell'Offerta o entro 12 mesi successivi alla Data di Chiusura dell'Offerta e si verifichi uno dei seguenti eventi: (i) alla scadenza del termine iniziale di 3 anni il Patto Parasociale non venga rinnovato; o (ii) il Patto Parasociale si rinnovi automaticamente dopo il termine iniziale di 3 anni e alla scadenza del quarto anno dal Completamento dell'Offerta Pirelli non sia *delistata*; in tali casi, ciascuno degli Azionisti di Classe B avrà il diritto di richiedere ed ottenere la fusione per incorporazione di Holdco e/o Bidco in Newco, a seconda del caso, e la scissione non proporzionale di Newco, con l'attribuzione in favore di CF (o una società interamente controllata da CF) e in favore di LTI e/o LTI Ita (o una società interamente controllata da LTI e/o LTI Ita) di attività (incluso un numero di azioni Pirelli) e passività proporzionali alle loro Partecipazioni.

Opzione di Acquisto

Per un periodo di (a) 6 mesi a partire dallo scadere del Periodo di Esercizio dell'Opzione di Vendita o (b) un mese e dal ricevimento della comunicazione di avvio della scissione di Newco (il "**Periodo di Esercizio dell'Opzione di Acquisto**"), CNRC avrà il diritto di acquistare, direttamente o per il tramite un diverso soggetto da essa designato, le Partecipazioni detenute da entrambi gli Azionisti di Classe B (l' "**Opzione di Acquisto**").

Il prezzo di acquisto che deve essere pagato da CNRC o dal soggetto da essa designato per la Partecipazione oggetto dell'Opzione di Acquisto sarà pari a: (i) nel caso in cui Pirelli sia *delistata*: il prezzo di esercizio dell'Opzione di Vendita o, se superiore, il valore equo di mercato (*fair market value*) della Partecipazione, con un tetto pari al 110% del prezzo di esercizio dell'Opzione di Vendita, o (ii) nel caso in cui Pirelli sia quotata: il Prezzo di Esercizio dell'Opzione di Vendita o, se superiore, il valore di mercato della Partecipazione oggetto dell'Opzione di Vendita calcolato in trasparenza sulla base della media del prezzo per azione delle azioni Pirelli nei 3 mesi precedenti.

Durata ed efficacia del Patto Parasociale

Durata e rinnovo automatico

Il Patto Parasociale sarà sottoscritto alla Data del *Closing*, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste dall'Accordo, ed entrerà in vigore alla stessa data, rimanendo valido ed efficace:

- (i) in caso di *delisting* di Pirelli, fino al quinto anniversario dalla Data del *Closing*;
- (ii) nell'ipotesi in cui Pirelli rimanga quotata, fino al quinto anniversario dalla Data del *Closing* per qualsiasi disposizione riguardante Newco, Holdco e Bidco e il terzo anniversario della Data del *Closing* per qualsiasi disposizione relativa a Pirelli.

Il Patto Parasociale sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di 2 anni, salvo che una Parte comunichi alle altre Parti la propria intenzione di non rinnovare il Patto Parasociale, con un preavviso di almeno 4 mesi rispetto alla scadenza del relativo termine.

Risoluzione Automatica

I diritti e le prerogative attribuiti dal Patto Parasociale agli Azionisti di Classe B (come negli statuti delle Holding di Partecipazione Italiane e di Pirelli) sono concessi sul presupposto e a condizione che (i) la loro Partecipazione complessiva sia almeno pari al 20% di Newco e (ii) la Quota CF post-Riassetto Societario sia almeno pari al 13% di Newco e (iii) la Quota LTI sia almeno pari al 7% di Newco. Pertanto, il Patto Parasociale sarà risolto di diritto nel caso in cui le Partecipazioni degli Azionisti di Classe B scendano sotto le percentuali prima richiamate, salvo nel caso in cui ciò sia conseguenza di (x) un Trasferimento consentito a uno o più soggetti affiliati, ai termini e alle condizioni di cui al Patto Parasociale; (y) un Trasferimento consentito di tutta o parte della Partecipazione LTI all'esito del quale la stessa risulti inferiore al 7%, purché la partecipazione detenuta da CF nel capitale di Newco rimanga superiore al 20% ("**Evento LTI**") ovvero (z) aumenti di capitale necessari al fine di rifinanziare l'indebitamento di cui ai Contratti di Finanziamento alla scadenza o in caso di inadempimento o potenziale grave inadempimento dei *covenant* finanziari che persistano 12 mesi dopo il loro verificarsi, restando convenuto e inteso che CNRC concederà a CF e/o a LTI e/o a LTI Ita, a seconda del caso, la possibilità di porre rimedio a tale diluizione alle stesse condizioni per 12 mesi dopo che la diluizione sia occorsa.

CF e LTI manterranno in ogni caso una rappresentanza proporzionale negli organi sociali di Newco, come sarà previsto dal relativo statuto.

Nel caso di un Evento LTI, CF consulterà LTI ai fini della nomina di un membro nel Consiglio di Amministrazione di Newco all'interno della Lista CF.

Cambio di Controllo

Nel caso in cui (i) il dott. Marco Tronchetti Provera o i propri eredi cessino di detenere, direttamente o indirettamente, il Controllo esclusivo o congiunto di Coinv e (fino al completamento del Riassetto Societario di CF) le attuali prerogative di *governance* su CF ovvero (successivamente al completamento del Riassetto Societario di CF) il Controllo di CF (fermo che il Riassetto Societario di CF non costituirà un Cambio di Controllo), (ii) RFR Long-Term Investments cessi di detenere, direttamente o indirettamente, il Controllo esclusivo o congiunto di LTI e/o di LTI Ita (il "**Cambio di Controllo**"), in tal caso CNRC avrà diritto di risolvere anticipatamente il presente Patto Parasociale nei confronti del relativo Azionista di Classe B e/o di esercitare il Diritto di Prima Offerta, in entrambi i casi mediante comunicazione scritta da inviare al relativo Azionista di Classe B entro e non oltre 1 mese successivo alla data in cui CNRC è stato informato per iscritto o è venuto a conoscenza del Cambio di Controllo.

Controllo

È previsto che, in virtù del Patto Parasociale, CC eserciti, attraverso CNRC, il controllo sulla Società.

Tipo di patto

Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale rilevano ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, TUF.

Organi del patto

Non sono previsti organi del Patto Parasociale.

Penali in caso di inadempimento degli obblighi

Non sono previste penali per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal Patto Parasociale.

Ufficio del Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale è stato depositato in data 12 agosto 2015 presso il Registro delle Imprese di Milano.

6 ottobre 2015

PATTO PARASOCIALE COMUNICATO ALLA CONSOB AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 24.2.1998, N. 58. - INFORMAZIONI ESSENZIALI PREVISTE DALL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO

PATTO PARASOCIALE TRA UNICREDIT S.P.A., MANZONI S.R.L., INTESA SANPAOLO S.P.A. E NUOVE PARTECIPAZIONI S.P.A.

Le presenti Informazioni essenziali sono state aggiornate nel paragrafo “Soggetti Aderenti Al Patto e Strumenti Finanziari Oggetto del Patto” sezione relativa a Pirelli, in occasione dell'intervenuto acquisto da parte di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. di n. 45.143.033 azioni ordinarie Pirelli, perfezionatosi in data 6 ottobre 2015.

Di seguito, in corsivo sottolineato, le parti aggiunte o riformulate rispetto al testo delle informazioni essenziali aggiornato in data 13 agosto 2015.

Con riferimento:

- (i) al contratto di compravendita e co-investimento (il “**Contratto di Compravendita e Co-investimento**”) sottoscritto in data 22 marzo 2015 tra China National Chemical Corporation (“**CC**”), China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. (“**CNRC**”), Camfin S.p.A. (“**CF**”), Long-Term Investments Luxembourg S.A. (“**LTI**”) e Coinv S.p.A. (“**Coinv**”), che disciplina i termini e le condizioni per il perfezionamento di un'ampia operazione societaria e industriale (l’“**Operazione**”) volta all'acquisizione del controllo su Pirelli & C. S.p.A. (“**Pirelli**”), il suo possibile de-listing e alla successiva riorganizzazione e valorizzazione industriale di lungo periodo di Pirelli in vista del suo possibile re-listing, e
- (ii) al patto parasociale allegato al Contratto di Compravendita e Co-investimento – depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano e le cui informazioni essenziali *ex art. 130* Regolamento Consob n. 11971/1999 sono pubblicate nei termini previsti dalla vigente normativa sul sito internet www.pirelli.com – (il “**Patto Parasociale CC**”) contenente la disciplina e gli impegni contrattuali relativi, *inter alia*, (a) alla *governance* della catena societaria utilizzata nel contesto dell'Operazione e di Pirelli, (b) all'eventuale re-listing di Pirelli nel caso in cui si verifici l'eventuale de-listing della stessa e (c) all'exit di CF e LTI dal rispettivo investimento sia in caso di mancato de-listing di Pirelli, sia in caso di de-listing della stessa Pirelli, e
- (iii) all'accordo di restatement del patto parasociale (il “**Restatement CF**”) sottoscritto in data 22 marzo 2015 tra Nuove Partecipazioni S.p.A. (“**NP**”), Coinv, LTI (Coinv e LTI, congiuntamente, i “**Pattisti Interni**”) e, limitatamente ad alcune clausole ivi indicate, UniCredit S.p.A. (“**UC**”) e Intesa Sanpaolo S.p.A. (“**ISP**”) e – a far data dal 16 aprile 2015 – Manzoni S.r.l. (“**Manzoni**”), che prevede, in allegato, un patto parasociale (il “**Patto Parasociale Coinv / LTI**”) che regola i rapporti tra i Pattisti Interni in relazione e all'esito del perfezionamento degli accordi di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento;

si informa che, sempre in data 22 marzo 2015, UC, ISP e NP hanno altresì sottoscritto un ulteriore accordo di *restatement* (il “**Restatement Coinv**”), cui Manzoni ha aderito in data 16 aprile 2015, che prevede, in allegato, un patto parasociale (il “**Patto Parasociale Coinv**”) che regola, come meglio indicato in seguito, i rapporti tra le parti in relazione e all'esito del perfezionamento degli accordi di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento e che contiene disposizioni rilevanti *ex art. 122*, comma primo e comma quinto, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58.

Si ricorda che il Contratto di Compravendita e Co-investimento prevede che l'Operazione venga attuata, ai termini e condizioni ivi previsti, attraverso il perfezionamento delle seguenti attività:

- la costituzione da parte di CNRC della struttura societaria necessaria ai fini dell'implementazione dell'Operazione attraverso la costituzione di (a) una società basata a Hong Kong (“**SPV HK**”), che sarà controllata da CNRC ed eventualmente partecipata da altri investitori di Hong Kong, (b) una società lussemburghese di nuova costituzione (“**SPV Lux**”) direttamente partecipata da SPV Lux, (b) una società per azioni italiana di nuova costituzione (Marco Polo International Italy S.p.A., “**Newco**”)

direttamente partecipata da SPV Lux; (c) una società per azioni italiana di nuova costituzione (Marco Polo International Holding Italy S.p.A., “**Holdco**”), direttamente partecipata da Newco; e (d) una società per azioni italiana di nuova costituzione (Marco Polo Industrial Holding S.p.A., “**Bidco**”), direttamente partecipata da Holdco;

- l’acquisizione da parte di Bidco, alla data del primo *closing* dell’Operazione, come identificata e definita nel Contratto di Compravendita e Co-investimento subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni sospensive ivi previste (la “**Data del Primo Closing**”), delle azioni Pirelli direttamente detenute da CF (l’“**Acquisizione Iniziale**”);
- l’impegno, da parte di CF (e, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, come *infra* definita, da parte di CF e LTI pro-quota rispetto alla partecipazione degli stessi detenuta all’esito della predetta ristrutturazione), a reinvestire in Newco una parte dei proventi dell’Acquisizione Iniziale fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 1.149 milioni;
- per le finalità di cui al predetto alinea, il diritto di CF (e, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, come *infra* definita, di CF e LTI pro-quota rispetto alla partecipazione degli stessi detenuta all’esito della predetta ristrutturazione) di sottoscrivere, alle condizioni di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento, taluni aumenti di capitale sociale di Newco, restando inteso che: (a) la partecipazione detenuta da CF all’esito delle predette sottoscrizioni (la “**Partecipazione CF**”) – e, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, da parte di CF e LTI, congiuntamente considerate – non sarà inferiore al 35% né superiore al 49% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, non venga de-listata, o al 49,9% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta (come *infra* definita), venga de-listata, e che (b) la partecipazione di CNRC in Newco non scenderà al di sotto del 51% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, non venga de-listata, o al 50,1% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, venga de-listata;
- l’impegno di CNRC a investire in Newco fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 2.133 milioni, sottoscrivendo in più soluzioni taluni aumenti di capitale sociale di Newco;
- la promozione da parte di Bidco di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul restante capitale ordinario di Pirelli ai sensi dell’articolo 106 e dell’articolo 109, del TUF al medesimo prezzo per azione pagato da Bidco per l’acquisto delle azioni di Pirelli nell’ambito dell’Acquisizione Iniziale, nonché di un’offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni di risparmio di Pirelli ad un prezzo pari ad Euro 15 per ciascuna azione di risparmio (le predette offerte, congiuntamente, l’“**Offerta**”) con l’obiettivo di de-listare Pirelli;
- a seguito del perfezionamento dell’Operazione, nel rispetto delle applicabili previsioni di Legge e delle procedure di corporate governance e subordinatamente al raggiungimento del *quorum* necessario nell’assemblea di Pirelli, la fusione, a seconda del caso, di Pirelli e/o Bidco e/o - nei limiti consentiti dalle banche finanziatrici – anche di Holdco, a seconda che Pirelli venga de-listata ovvero rimanga quotata a seguito del completamento dell’Offerta.

Si ricorda altresì che, con la sottoscrizione del Restatement CF,

- Coinv e LTI hanno convenuto di partecipare direttamente all’Operazione attraverso la medesima classe di azioni (le azioni di classe B emesse da Newco), e di ripartire per l’effetto tra di loro gli obblighi di capitalizzazione di CF in relazione a Newco ai sensi del Contratto di Compravendita e Co-investimento. Pertanto, Coinv e CF hanno convenuto di procedere a una riorganizzazione societaria di CF ed alla ristrutturazione della Partecipazione CF (congiuntamente, la “**Ristrutturazione della Partecipazione CF**”) ad esito delle quali LTI e la sua controllata LTI Holding S.r.l. (“**LTI Ita**”) usciranno dal capitale sociale di CF e da perfezionarsi, ove possibile, alla Data del Primo Closing di modo che all’esito di detta riorganizzazione:
 - o Coinv sia titolare di una partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di CF, che, a sua volta, sarà titolare di una partecipazione in Newco pari al 64% della Partecipazione CF, e
 - o LTI sia titolare (direttamente e attraverso LTI Ita) di una partecipazione in Newco pari al 36% della Partecipazione CF,

essendo inteso che (i) la predetta ripartizione rimarrà invariata anche al completamento dell'Offerta e fermo restando in ogni caso la possibilità per CF di sottoscrivere, ai termini e condizioni del Contratto di Compravendita e Co-investimento un ulteriore aumento di capitale; in tal caso – che comunque non potrà avvenire prima del completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF – la predetta ripartizione (64%-36%) della Partecipazione CF sarà adeguata di conseguenza, non dovendo comunque consentire una diluizione per LTI e LTI Ita, congiuntamente considerate, al di sotto del 12,6% del capitale sociale di Newco; e (ii) fino al perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, l'esercizio da parte di CF di tutti i diritti e/o le prerogative a disposizione della stessa ai sensi del Contratto di Compravendita e Co-investimento saranno di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione di CF, che potrà validamente deliberare con la presenza di tutti gli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza semplice degli amministratori presenti alla riunione;

- alla Data del Primo Closing: (i) LTI, NP, Coinv, ISP, Manzoni e UC risolveranno per mutuo consenso il vigente patto parasociale su CF (il “**Primo Patto CF**”) datato 24 maggio 2014 tra NP, ISP, UC, Coinv, LTI e Manzoni e (ii) Coinv e LTI sottoscriveranno il Patto Parasociale Coinv/LTI, la cui efficacia è sospensivamente condizionata al perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF.

Con la sottoscrizione del Restatement Coinv, le parti hanno convenuto che, entro o, al più tardi, alla Data del Primo Closing (in ogni caso con efficacia risolutivamente condizionata alla sottoscrizione, alla Data del Primo Closing, del Patto Parasociale CC) vengano perfezionate le seguenti attività e sottoscritti i documenti di seguito indicati:

- (a) UC, ISP e NP sottoscriveranno un accordo di risoluzione per mutuo consenso del patto parasociale sottoscritto tra le medesime in vigore dalla data del 10 luglio 2014 in relazione a Coinv, CF, Pirelli e Prelios S.p.A. (il “**Primo Patto Coinv**”);
- (b) UC e ISP faranno sì che (a) l'amministratore designato congiuntamente dalle stesse nel consiglio di amministrazione di CF e (b) i 2 (due) amministratori designati da ciascuna di esse nel consiglio di amministrazione di Pirelli rassegnino le proprie dimissioni entro, e con efficacia dalla Data del Primo Closing;
- (c) le parti sottoscriveranno il nuovo Patto Parasociale Coinv, nel testo allegato al Restatement Coinv, in sostituzione del Primo Patto Coinv.

Posto quanto precede, in data 11 agosto 2015:

- (i) si è perfezionato il Primo Closing dell'Operazione, è stato sottoscritto il Patto Parasociale CC e, per l'effetto;
- (ii) è stato risolto il Primo Patto Coinv
- (iii) è stato risolto il Primo Patto CF,
- (iv) è stato sottoscritto il nuovo Patto Parasociale Coinv,
- (v) è stato sottoscritto il Patto Parasociale Coinv / LTI (che entrerà in vigore solo alla data di perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF).

PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale Coinv riformula pertanto gli accordi di cui al Primo Patto Coinv per tener conto, limitatamente alla partecipazione detenuta in CF, delle nuove regole di corporate *governance* e di alcune procedure di exit che le parti hanno concordato nel contesto degli accordi complessivamente intercorsi tra tutte le parti coinvolte e riflessi nel Patto Parasociale CC e nel Patto Parasociale Coinv / LTI e lascia invariate, ripetendole nel nuovo testo, le precedenti disposizioni contenute nel Primo Patto Coinv in relazione alla partecipazione detenuta da Coinv in Prelios S.p.A.

SO CIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

Coinv S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo n. 12, capitale sociale di Euro 167.767.088,50, i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08852660961,

Camfin S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo 12, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00795290154, capitale sociale Euro 286.931.948,94.

Pirelli & C. S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale di Euro 1.345.380.534,66 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00860340157, le cui azioni sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Prelios S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 27, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 02473170153, capitale sociale sottoscritto Euro 426.441.257,20 (“**Prelios**”), le cui azioni ordinarie sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

SO GGETTI ADERENTI AL PATTO E STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PATTO

Soggetti aderenti al Patto Parasociale.

Aderiscono al Patto Parasociale le seguenti società (le “**Parti**”):

- (i) **UniCredit S.p.A.**, con sede in Roma, Via Alessandro Specchi 16, capitale sociale di Euro 20.257.667.511,62 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101, emittente quotato al Mercato Telematico Azionario gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1;
- (ii) **Manzoni S.r.l.**, con sede in Milano, Viale Bianca Maria 25, capitale sociale di Euro 8.285.457,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08852240962, società controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- (iii) **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, capitale sociale di Euro 8.729.881.454,84 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, partita IVA n. 0810700152, emittente quotato al MTA, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo; e
- (iv) **Nuove Partecipazioni S.p.A.**, con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, capitale sociale di Euro 249.314.516,00, i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08264530968, controllata indirettamente dal dott. Marco Tronchetti Provera per il tramite di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A..

ISP sottoscrive il nuovo Patto Parasociale Coinv nella sua veste di socio che detiene il controllo esclusivo di Manzoni e, quindi, come responsabile in solido con Manzoni per l’adempimento da parte di quest’ultima di tutte le obbligazioni a carico della stessa nascenti dal nuovo Patto Parasociale Coinv.

Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale.

Sono oggetto del Patto Parasociale Coinv:

Con riguardo a Coinv, la partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Coinv, che è detenuta come segue:

Soci di Coinv	Percentuale di partecipazione in Coinv
NP	76%
Manzoni	12%

UC	12%
Totale	100%

Ai sensi dell'Atto di Adesione ISP riconosce e accetta che costituisce condizione risolutiva del trasferimento a Manzoni della partecipazione in Coinv – effettuato tramite atto di conferimento stipulato in data 24 marzo 2015 da ISP e Manzoni (il “**Conferimento**”) in virtù del quale, con effetto in pari data, ISP ha conferito a Manzoni, tra le altre, la partecipazione in Coinv – che Manzoni continui a essere un’Affiliata (come definita nel Primo Patto Coinv) di ISP dopo il perfezionamento del Conferimento, fermo restando che ISP rimarrà solidalmente responsabile con Manzoni per gli obblighi derivanti dal Primo Patto Coinv e dal Restatement Coinv.

Con riguardo a Camfin, fino al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, la partecipazione pari al 50% detenuta da Coinv. Successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, la partecipazione di Coinv pari al 100% del capitale sociale di CF.

Con riguardo a Pirelli, le azioni oggetto del Patto Parasociale sono costituite da (a) la partecipazione detenuta in trasparenza in Pirelli attraverso la catena partecipativa composta da CF, che detiene il 35% del capitale sociale di Newco (i.e., Marco Polo International Italy S.p.A.), che a sua volta detiene indirettamente (attraverso Bidco, i.e., Marco Polo Industrial Holding S.p.A.), alla data del 6 ottobre 2015, il 29,832% del capitale sociale ordinario di Pirelli, nonché tutte le ulteriori azioni di Pirelli che saranno acquistate all’esito dell’Offerta lanciata da Bidco e successivamente, e (b) la partecipazione in Pirelli detenuta da Cam 2012 S.p.A. (controllata al 100% da CF), pari, alla data del 6 ottobre 2015, al 3,08% del capitale sociale ordinario di Pirelli (tenuto conto dei trasferimenti di parte delle azioni di compendio al servizio della conversione perfezionatisi nel frattempo ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario convertibile emesso da Cam 2012 in data 26 ottobre 2012 e denominato “€150,000,000 5.625 per cent. Guaranteed Exchangeable Bonds due 2017 guaranteed by Camfin S.p.A.”).

Con riguardo a Prelios, la partecipazione detenuta da Coinv in Prelios, pari all’8,111% del relativo capitale con diritto di voto.

CONTENUTO DEL PATTO

Governance di Coinv

Regole generali di governance.

La governance di Coinv sarà in linea con le disposizioni del Patto Parasociale Coinv, che sono state altresì riflesse, nella massima misura possibile, nello statuto.

Oggetto Sociale.

L’oggetto sociale di Coinv consisterà, esclusivamente: (i) nella detenzione e la progressiva e tempestiva liquidazione degli altri attivi e passivi diversi dalla Partecipazione in CF (gli “**Altri Attivi e Passivi**”) e (ii) nella detenzione e la gestione e la successiva dismissione della partecipazione in CF (la “**Partecipazione CF**”), che, successivamente alla liquidazione degli Altri Attivi e Passivi, costituirà l’unico asset di Coinv e, in via indiretta, delle Azioni Pirelli. Coinv non dovrà compiere alcuna attività o operazione ovvero porre in essere alcun atto, se non quelli strettamente necessari per e finalizzati alla detenzione e alla progressiva e tempestiva liquidazione degli Altri Attivi e Passivi e alla detenzione, gestione e successiva dismissione della Partecipazione CF.

Consiglio di amministrazione di Coinv.

Il consiglio di amministrazione di Coinv sarà composto da 6 (sei) amministratori, nominati come segue:

- (i) NP avrà diritto di nominare 4 (quattro) amministratori, tra cui il presidente e l’amministratore delegato di Coinv; e
- (ii) Manzoni e UC (congiuntamente, le “**Banche**”) avranno diritto di nominare ciascuna 1 (un) amministratore.

Il consiglio di amministrazione di Coinv sarà nominato sulla base di liste presentate da NP e dalle Banche per assicurare che la composizione del consiglio rifletta quanto indicato ai precedenti punti (i) e (ii). I componenti del consiglio di amministrazione di Coinv, incluso il presidente, non percepiranno alcun

compenso o emolumento, fatto salvo per il rimborso delle spese documentate e ragionevolmente sostenute in ragione del loro ufficio.

Collegio Sindacale di Coinv.

Il collegio sindacale, che svolgerà la revisione legale dei conti, sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti, nominati come segue:

- (a) NP avrà diritto di nominare 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; e
- (b) le Banche avranno diritto di nominare congiuntamente 1 (un) sindaco effettivo, che sarà il Presidente del collegio sindacale, e 1 (un) sindaco supplente.

Il collegio sindacale di Coinv sarà nominato sulla base di liste presentate da NP e dalle Banche per assicurare che la composizione del collegio rifletta quanto indicato ai precedenti punti (i) e (ii).

Poteri e deliberazioni da parte dei competenti organi sociali di Coinv.

Le Parti si sono impegnate a far sì che Coinv compia esclusivamente le attività, le operazioni e gli atti strettamente necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione, pertanto, di qualsiasi diversa attività, atto od operazione che possa comportare, per Coinv medesima, oneri, costi o consulenze comunque superiori a Euro 10.000, salvo diversa decisione unanime.

1. L'assemblea (a) straordinaria di Coinv si costituisce con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto; (b) ordinaria di Coinv si costituisce con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alle decisioni in merito agli emolumenti di amministratori e sindaci, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche ed all'acquisto di azioni proprie. In tutti gli altri casi (inclusa l'approvazione del bilancio annuale), l'assemblea ordinaria di Coinv si costituisce e delibera con le maggioranze di legge.

2. Le deliberazioni consiliari aventi a oggetto le seguenti materie sono in ogni caso riservate al consiglio di amministrazione di Coinv, e pertanto, fatto salvo quanto previsto sub (iii), non possono formare oggetto di delega e sono validamente assunte con la presenza e il voto favorevole di tutti gli amministratori in carica fatta eccezione per qualsiasi atto di disposizione della partecipazione di CF in Newco o, a seconda del caso, Pirelli in virtù e per effetto dell'esercizio da parte di Coinv (e per il tramite di CF), a seconda del caso, (i) della "Put Option" di cui all'Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) del diritto di richiedere la "Newco Demerger" di cui all'Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC (i diritti di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, il "**Diritto di Exit**"), rispetto al quale il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la maggioranza degli amministratori in carica, senza pregiudizio, in ogni caso, per quanto previsto ai successivi punti (ix) e (x):

- (i) fatta eccezione per le delibere sui Diritti di Exit, qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la costituzione o la concessione di diritti reali o gravami di qualsiasi tipo) concernente la Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF (incluse azioni in portafoglio della stessa) e/o qualunque operazione (sotto qualunque forma e a qualsiasi titolo) che riguardi, direttamente o indirettamente, la Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF (incluse azioni in portafoglio della stessa) ovvero che riguardi o possa riguardare, direttamente o indirettamente, il trasferimento (anche parziale) della Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF (incluse azioni in portafoglio della stessa) o il compimento di atti dispositivi di qualunque natura (anche attraverso la concessione di diritti a terzi o la costituzione di vincoli o gravami), nonché la sottoscrizione di qualunque accordo, contratto o patto relativo alla Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF (incluse azioni in portafoglio della stessa), inclusa la sottoscrizione di intese o accordi anche di carattere non vincolante, il conferimento di mandati (anche di carattere esplorativo) e la nomina di consulenti o advisor, nonché l'avvio di trattative in relazione a quanto precede;
- (ii) qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la costituzione o la concessione di diritti reali o gravami di qualsiasi tipo), concernenti beni immobili o mobili (diversi dalla Partecipazione CF e altri strumenti finanziari ai quali si applica il punto (iii) che segue), da parte della Società per un valore superiore ad Euro 10.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;

- (iii) qualsiasi atto inerente alla partecipazione in Prelios S.p.A. ovvero alla liquidazione e/o dismissione (in tutto o parte e per effetto di qualunque atto o fatto) degli altri Altri Attivi e Passivi, fermo restando che il consiglio di amministrazione potrà, all'unanimità, delegare in tutto o parte le determinazioni relative a detti atti;
- (iv) qualsivoglia operazione posta in essere dalla Società (sotto qualunque forma e a qualsiasi titolo), che imponga, all'esito della stessa, il lancio di un'OPA obbligatoria su Pirelli, nonché qualsiasi decisione relativa ad una siffatta OPA;
- (v) assunzione, da parte della Società di qualsiasi debito di natura finanziaria, in qualsiasi forma (incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, mediante ristrutturazione del debito esistente, stipulazione di nuovi finanziamenti o emissione di titoli o strumenti di debito) e per qualunque finalità, nonché il rilascio di qualsiasi garanzia, personale o reale, o impegni di indennizzo o manleva, fatta eccezione per le previsioni di cui ai contratti portanti il contratto di finanziamento e relativo security package sottoscritto in data 5 agosto 2015, tra Camfin, in qualità di prestatore, e un pool di banche finanziatrici (il "**Finanziamento CF**") e il contratto di finanziamento e relativo security package sottoscritto in data 5 agosto 2015, tra CAM 2012 S.p.A., in qualità di prestatore, Camfin quale garante e un pool di banche finanziatrici;
- (vi) determinazione e modifica dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione della Società e/o investiti di particolari cariche;
- (vii) stipulazione di qualsiasi contratto di valore superiore – o che determini impegni superiori – a Euro 10.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
- (viii) esercizio diritto di voto nelle assemblee straordinarie di CF aventi ad oggetto aumenti e riduzioni del capitale sociale di CF purché non siano richiesti dalla legge e/o necessari per finalità di rifinanziamento;
- (ix) esercizio del voto da parte dei consiglieri designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF in merito alla decisione di CF di non rinnovare il Patto Parasociale CC allo scadere del termine iniziale di 3 (tre) anni ai sensi dell'Articolo 8.1 del Patto Parasociale CC, ovvero di risolverlo per mutuo consenso prima dello scadere dei termini per l'esercizio da parte di CF (i) della "Put Option" di cui all'Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) del diritto di richiedere la "Newco Demerger" (scissione di Newco) di cui all'Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC, restando peraltro inteso che in assenza di decisione da parte del consiglio di amministrazione di CF di non rinnovare il Patto Parasociale CC allo scadere del termine iniziale di 3 (tre) anni ai sensi dell'Articolo 8.1 del Patto Parasociale CC, ovvero di risolverlo per mutuo consenso prima dello scadere dei termini per l'esercizio da parte di CF di uno dei diritti sopra previsti, NP si impegna far sì che CF rinnovi il Patto Parasociale CC o che lo stesso non sia risolto per mutuo consenso;
- (x) esercizio del voto da parte dei consiglieri designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF in merito alla decisione di CF di avvalersi della facoltà di inviare a LTI una "CF Communication" ai sensi dell'Articolo 4.1, paragrafo (b), del Patto Parasociale CF e, per l'effetto, di acquistare da LTI e LTI Ita l'intera partecipazione da esse detenuta in Newco, ai sensi di quanto previsto dal Patto Parasociale CC; e
- (xi) esercizio del voto da parte dei consiglieri designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF in merito alla decisione di CF di cancellare, estinguere o comunque modificare (i) la "Put Option" di cui all'Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) il diritto di richiedere la "Newco Demerger" di cui all'Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC ovvero di votare a favore di qualsiasi altra modifica del Patto Parasociale CC che possa incidere, direttamente o indirettamente, sui diritti delle Banche;

mentre in tutti gli altri casi (inclusi quelli dell'approvazione del bilancio annuale e, se del caso, del budget fermi i limiti previsti sopra da (i) a (xi)), il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la maggioranza degli amministratori in carica.

Nell'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione di Coinv assuma le delibere di cui ai precedenti punti (i), (iv), (v), (ix), (x) e (xi), le Parti si impegnano a far sì che, in relazione alle predette questioni, gli amministratori designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF si conformino a quanto deliberato dal consiglio di amministrazione di Coinv ai sensi di quanto precede.

Le Parti concordano sin d'ora di approvare, e si impegnano a far sì che i competenti organi sociali di Coinv e CF approvino, tutti i passaggi e le operazioni societarie necessari al perfezionamento (i) della Ristrutturazione della Partecipazione CF (ii) dell'Acquisizione Iniziale e (iii) dell'Offerta, ai termini e

condizioni di cui all'Accordo di Restatement CF, all'Accordo di Compravendita e Co-investimento e del Patto Parasociale CC.

(4) Le Parti concordano che Coinv o, se del caso, CF avrà la facoltà di non esercitare, a seconda del caso, (i) la "Put Option" ai sensi dell'Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) il diritto di richiedere la "Newco Demerger" ai sensi dell'Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC qualora il Finanziamento CF sia stato nel frattempo interamente rimborsato in conformità ai suoi termini e condizioni.

(5) Le Parti concordano che qualora gli investitori da selezionare da parte di Coinv quali acquirenti delle "Disposable Newco Stake" di CNCR ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 5.4 del Patto Parasociale CC fossero banche o istituzioni finanziarie, essi dovranno essere di gradimento delle Banche, gradimento che non sarà irragionevolmente negato.

Governance di CF.

Fino al perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF continueranno ad applicarsi i principi e le regole di governance del Primo Patto CF e, per l'effetto, le Banche avranno diritto di designare congiuntamente un amministratore e il sindaco effettivo del Collegio Sindacale di CF che, ai sensi del Primo Patto CF, deve essere designato da Coinv. A partire dalla data di perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF (i) la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di CF rifletterà esattamente quella di Coinv di cui ai punti precedenti e (ii) le deliberazioni degli organi di CF saranno validamente adottate in conformità ai principi e regole di cui ai punti precedenti.

Disposizioni relative al trasferimento delle partecipazioni in Newco – Procedure di Exit

Lock-up.

Le Parti hanno convenuto un periodo di lock-up rispetto a qualsiasi trasferimento della loro partecipazione in Coinv per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di completamento dell'Offerta, intendendosi per tale la data del pagamento agli azionisti che abbiamo aderito all'Offerta del relativo corrispettivo, calcolata tenendo in considerazione il possibile posticipo della medesima per effetto dell'apertura delle procedure di "sell out" e "squeeze out" di cui agli articoli 108 e 111 del TUF (il "**Periodo di Lock-up**"), con eccezione della costituzione di qualsiasi pegno o concessione di altra garanzia reale sulla partecipazione detenuta da Coinv in Camfin in relazione a contratti portanti il Finanziamento CF ai sensi di quanto previsto nello statuto di Camfin. Saranno tuttavia consentiti i trasferimenti di azioni di Newco in favore di società controllanti o controllate dalle Parti, purché tali trasferimenti prevedano adeguati meccanismi di protezione per il caso in cui il rapporto di controllo venga meno.

Diritto di prelazione di NP.

Qualora una delle Banche intenda procedere ad un trasferimento, dopo lo scadere del Periodo di Lock-up, a favore di un terzo o di un altro socio, sarà tenuta a offrire le azioni oggetto del possibile trasferimento, a parità di condizioni, a NP la quale avrà il diritto di acquistare tutte (e non meno di tutte) le azioni di vendita.

Diritto di Co-Vendita.

Decorso il periodo di Lock-up, qualora NP procuri o riceva un'offerta da parte di un soggetto terzo indipendente e in buona fede (l'"**Offerente**"), per l'acquisto di parte ovvero di tutta la partecipazione detenuta da NP in Newco, dovrà procedere a darne comunicazione alle Banche e ciascuna delle Banche avrà la facoltà (ma non l'obbligo) di chiedere che NP faccia sì che Offerente acquisti, oltre alla Partecipazione di NP, tutte (e non meno di tutte) le partecipazioni detenute dalle Banche in Newco.

Diritto di Put in favore delle Banche.

Nell'ipotesi in cui si siano verificati i presupposti per l'esercizio da parte di CF (i) della "Put Option" di cui all'Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) del Patto Parasociale CC, in tutto o in parte, ovvero (ii) del diritto di richiedere la "Newco Demerger" di cui all'Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC (i diritti di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, il "**Diritto di Exit**"), NP avrà il diritto di recapitare alle Banche e al Consiglio di Amministrazione di Coinv, entro un mese dal verificarsi dei suddetti presupposti per l'esercizio del Diritto di Exit (il "**Periodo di Comunicazione**"), una comunicazione scritta (la "**Comunicazione**") con cui NP comunica alle Banche se intende attivare il Diritto di Exit attraverso l'esercizio della sopraindicata "Put Option" ovvero del diritto di richiedere la sopraindicata "Newco Demerger". Qualora (i) allo scadere del Periodo di Invio della Comunicazione, NP non abbia inviato la Comunicazione, ovvero (ii) nella Comunicazione, NP abbia rappresentato di non voler esercitare il Diritto di Exit, in tal caso ciascuna delle Banche avrà il diritto di vendere a NP, e NP avrà l'obbligo di acquistare, la partecipazione dalla stessa

detenuta in Coinv (ciascun diritto di vendita, il “**Diritto di Put**”), da esercitarsi nei termini di seguito indicati:

- (i) ciascuna Banca potrà esercitare il Diritto di Put sulla propria partecipazione in Coinv, per intero e in unica soluzione per un periodo di 6 (sei) mesi a partire dalla ricezione della Comunicazione ovvero, in mancanza della stessa, dalla scadenza del Periodo di Invio della Comunicazione (il “**Periodo di Esercizio della Put**”);
- (ii) l’esercizio del Diritto di Put potrà essere effettuato mediante comunicazione spedita all’altra Parte, (la “**Comunicazione di Esercizio**”); la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Put avrà l’effetto di concludere un contratto di compravendita tra NP e la relativa Banca fermo restando che il trasferimento della titolarità della partecipazione della Banca a NP ed il contestuale pagamento del corrispettivo avverrà entro un periodo da concordare successivo al completamento della scissione di cui al punto (iii) che segue ovvero, per l’ipotesi in cui in Coinv non siano presenti, in tutto o anche solo in parte, gli Altri Attivi e Passivi entro un periodo da concordare successivo alla ricezione della relativa Comunicazione di Esercizio;
- (iii) per l’ipotesi in cui siano ancora presenti in Coinv gli Altri Attivi e Passivi, con l’invio della Comunicazione di Esercizio ciascuna Parte potrà richiedere ed ottenere la scissione proporzionale di Coinv, con l’assegnazione a ciascuna parte della rispettiva, proporzionale, porzione di Altri Attivi e Passivi e del relativo indebitamento di Coinv, da perfezionarsi entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall’inizio di detta procedura o, se l’operazione è soggetta a qualsivoglia autorizzazione per legge o per contratto, entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall’ottenimento di tali autorizzazioni.
- (iv) il corrispettivo per il trasferimento della partecipazione sarà pari a:
 - per l’ipotesi in cui, al momento di esercizio del Diritto di Put, Pirelli sia de-listata: il valore risultante dalla somma algebrica del pro-quota del (i) prezzo di esercizio della “Put Option” di cui all’Articolo 7.1 (i) ovvero 7.1 (ii) del Patto Parasociale CC, (ii) valore di mercato delle altre attività di Coinv e CF pari, per le attività non costituite da partecipazioni in società quotate, al valore risultante dall’ultimo bilancio o situazione patrimoniale regolarmente approvato dalle rispettive società prima della Comunicazione di Esercizio ovvero, per le partecipazioni in società quotate, al risultato della moltiplicazione tra il numero di azioni detenute e il prezzo medio ponderato per azione rilevato nei 30 (trenta) giorni di borsa aperta precedenti la Comunicazione di Esercizio, il tutto aumentato o diminuito, a seconda del caso, dei dividendi, delle distribuzioni / versamenti di cassa (quando tali elementi non vengano già recepiti al successivo punto (iii)) e dei proventi finanziari relativi al periodo intercorrente tra la data di riferimento di detto bilancio (o situazione patrimoniale) e la data della Comunicazione di Esercizio e (iii) indebitamento e altre passività di Coinv e CF come risultante dall’ultimo bilancio o situazione patrimoniale regolarmente approvato dalle rispettive società, aumentato degli oneri finanziari relativi al periodo intercorrente tra la data di riferimento di detto bilancio (o situazione patrimoniale) e la data della Comunicazione di Esercizio e diminuito dell’eventuale rimborso dell’indebitamento intercorso tra la data di riferimento di detto bilancio (o situazione patrimoniale) e la data della Comunicazione di Esercizio; e
 - per l’ipotesi in cui, al momento di esercizio del Diritto di Put, Pirelli sia una società quotata: il valore risultante dalla somma algebrica del pro-quota del (i) valore di mercato delle azioni Pirelli indirettamente detenute (da calcolarsi con riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 (sei) mesi che precedono l’invio della Comunicazione di Esercizio) e delle altre attività di Coinv e CF calcolato ai sensi del punto (ii) del precedente paragrafo (iv) e (ii) indebitamento e altre passività di Coinv e CF calcolato ai sensi del punto (iii) del precedente paragrafo (iv).

Diritto di Call a favore di NP

Qualora si siano verificati i presupposti per l’esercizio da parte delle Banche del Diritto di Put, entro 6 (*sei*) mesi dalla scadenza del Periodo di Esercizio della Put NP avrà il diritto di acquistare da ciascuna Banca la partecipazione dalla stessa detenuta in Coinv (il “**Diritto di Call**”). Il corrispettivo per il trasferimento a NP della partecipazione detenuta da ciascuna delle Banche in Coinv sarà pari al valore risultante dalla somma algebrica del pro-quota del (i) “CNRC Call Exercise Price” di cui all’Articolo 7.3(iii) del Patto Parasociale CC (senza applicazione del cap pari al 110% del “Put Option Price” ivi previsto), (ii) valore di mercato delle altre attività di Coinv e di CF e (iii) indebitamento e altre passività di Coinv e CF.

Anti-embarrasement.

Nell'ipotesi in cui, entro 12 (dodici) mesi dalla data in cui si sia perfezionato il trasferimento da parte di una Banca a favore di NP della propria partecipazione (la "**Partecipazione Rilevante**") per effetto dell'esercizio da parte di tale Banca del Diritto di Put e/o del Diritto di Call da parte di NP e

- (a) NP abbia trasferito ad un soggetto terzo tutta o parte della propria partecipazione in Coinv; ovvero
- (b) CNRC abbia esercitato la "CNRC Call Option" di cui all'Articolo 7.3 del Patto Parasociale CC nei confronti di uno dei "Class B Shareholders" di Newco successivamente all'esercizio del Diritto di Put da parte di ciascuna delle Banche; ovvero
- (c) si sia verificata una qualsiasi altra ipotesi di Trasferimento, diretto o indiretto, delle partecipazioni in Camfin, Newco, Holdco, Bidco o Pirelli; ovvero
- (d) sia avvenuto il re-listing delle azioni di Newco, Holdco, Bidco o Pirelli tramite una "initial public offer - IPO"; ovvero
- (e) sia stato effettuato un conferimento in natura delle azioni di Pirelli e/o di Newco e/o Holdco e/o Bidco;
- (f) sia stata realizzata una fusione tra Pirelli (o Newco o Holdco o Bidco) e una società terza; ovvero
- (g) sia stato concluso un qualsiasi accordo per la realizzazione di una qualsiasi delle suddette operazioni;

NP sarà tenuta a corrispondere a tale Banca un importo aggiuntivo pari alla differenza positiva tra (x) il corrispettivo che la Banca avrebbe realizzato ad esito dell'esercizio dell'Opzione Put o per effetto dell'esercizio dell'Opzione Call applicando alla vendita della propria partecipazione il maggiore prezzo unitario e (y) il corrispettivo unitario effettivamente percepito dalla Banca per la vendita della propria partecipazione, moltiplicata per il numero di azioni trasferite.

Scioglimento e liquidazione di CF.

Nell'ipotesi in cui – ad esito (a) dell'esercizio da parte di CF della "Put Option" di cui all'Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) di cui al Patto Parasociale CC ovvero (b) dell'esercizio da parte di CNRC della "Call Option" di cui all'Articolo 7.3 del Patto Parasociale CC ovvero (c) dell'esercizio da parte di CF del diritto di richiedere la "Newco Demerger" di cui all'Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC – CF riceva un pagamento di corrispettivo in denaro e/o, a seconda del caso, azioni di Target, in conformità con i termini e condizioni di cui al Patto Parasociale CC, NP e ciascuna delle Banche avrà diritto di richiedere che Coinv invii (e tutte le Parti si impegnano in tal caso a far sì che Coinv senza eccezione alcuna invii) a CF, a seconda dei casi, la c.d. "Dissolution Notice" o la c.d. "Demerger Notice", ai termini e secondo le modalità di cui allo statuto di CF, dando avvio in tal modo, a seconda dei casi, allo scioglimento e messa in liquidazione di CF ovvero alla scissione di CF, da attuarsi secondo i principi indicati nel Patto Parasociale su CF e nello statuto di CF.

Disinvestimento da Coinv

(a) Qualora, all'esito (a) dell'esercizio da parte di CF della "Put Option" di cui all'Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) di cui al Patto Parasociale CC ovvero (b) dell'esercizio da parte di CNRC della "Call Option" di cui all'Articolo 7.3 del Patto Parasociale CC ovvero (c) di qualsiasi altro "evento di liquidità", Coinv riceva proventi in denaro in luogo della partecipazione in Newco, per un periodo di 2 (due) mesi dalla avvenuta ricezione ciascuna Parte potrà inviare una comunicazione alla società con la quale richiedere lo scioglimento della stessa (la "**Comunicazione di Scioglimento**"). L'invio da parte di NP o di una delle Banche della Comunicazione di Scioglimento costituisce una causa di scioglimento ai sensi dell'articolo 2484, paragrafo 1, n. 7, del Codice Civile.

(b) Qualora invece all'esito dell'eventuale esercizio del diritto di richiedere il "Newco Demerger" di cui all'Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC ovvero all'esito della procedura di re-listing di cui all'Articolo 6.1 del Patto Parasociale CC, in forza delle quali siano assegnati a Coinv una quota di Azioni Target ed eventualmente dell'indebitamento di Newco, ciascuna Parte potrà richiedere ed ottenere la scissione non proporzionale di Coinv, con l'assegnazione a ciascuna Parte (ovvero ad una società interamente controllata) della rispettiva, proporzionale, porzione di Azioni Target e dell'indebitamento di Coinv e/o di CF (la "**Procedura di Scissione**"). In tal caso, le Parti implementeranno, adotteranno e voteranno, e faranno sì che gli amministratori da esse designati in Coinv implementino, adottino e votino, ogni e qualsivoglia misura, documento e delibera necessaria al perfezionamento della Procedura di Scissione entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall'inizio di detta

procedura o, se l'operazione è soggetta a qualsivoglia autorizzazione per legge o per contratto, entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall'ottenimento di tali autorizzazioni.

DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale è stato sottoscritto in data 11 agosto 2015 e rimarrà valido ed efficace fino al quinto (5°) anniversario di tale data, e a tale data si rinnoverà automaticamente per un ulteriore periodo di due anni (il termine iniziale e l'eventuale termine aggiuntivo, congiuntamente, il “**Termine**”), salvo che una Parte comunichi per iscritto alle altre Parti di non voler rinnovare il Patto Parasociale, con un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi rispetto alla scadenza del relativo Termine.

CONTROLLO

Non esiste alcun soggetto che abbia il diritto, tramite il presente Patto, di esercitare il controllo su Pirelli o su Prelios.

TIPO DI PATTO

Le pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998 (“**TUF**”) contenute nel Patto rilevano ex art. 122, comma primo e comma quinto del TUF.

ORGANI DEL PATTO

Non sono previsti organi del patto.

PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto.

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il Patto Parasociale è depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 12 agosto 2015.

Milano, 6 ottobre 2015

PATTO PARASOCIALE COMUNICATO ALLA CONSOB AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 24.2.1998, N. 58. - INFORMAZIONI ESSENZIALI PREVISTE DALL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO

PATTO PARASOCIALE TRA COINV S.P.A. E LONG-TERM INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.

Le presenti Informazioni essenziali sono state aggiornate nel paragrafo “Soggetti Aderenti Al Patto e Strumenti Finanziari Oggetto del Patto” sezione relativa a Pirelli, in occasione dell'intervenuto acquisto da parte di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. di n. 45.143.033 azioni ordinarie Pirelli, perfezionatosi in data 6 ottobre 2015.

Di seguito, in corsivo sottolineato, le parti aggiunte o riformulate rispetto al testo delle informazioni essenziali aggiornato in data 13 agosto 2015.

Con riferimento:

- (i) al contratto di compravendita e co-investimento (il “**Contratto di Compravendita e Co-investimento**”) sottoscritto in data 22 marzo 2015 tra China National Chemical Corporation (“**CC**”), China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. (“**CNRC**”), Camfin S.p.A. (“**CF**”), Long-Term Investments Luxembourg S.A. (“**LTI**”) e Coinv S.p.A. (“**Coinv**”), che disciplina i termini e le condizioni per il perfezionamento di un'ampia operazione societaria e industriale (l’“**Operazione**”) volta all'acquisizione del controllo su Pirelli & C. S.p.A. (“**Pirelli**”), il suo possibile de-listing e alla successiva riorganizzazione e valorizzazione industriale di lungo periodo di Pirelli in vista del suo possibile re-listing, e
- (ii) al patto parasociale allegato al Contratto di Compravendita e Co-investimento – depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano e le cui informazioni essenziali *ex art. 130* Regolamento Consob n. 11971/1999 sono pubblicate nei termini previsti dalla vigente normativa sul sito internet www.pirelli.com – (il “**Patto Parasociale CC**”) contenente la disciplina e gli impegni contrattuali relativi, *inter alia*, (a) alla *governance* della catena societaria utilizzata nel contesto dell'Operazione e di Pirelli, (b) all'eventuale re-listing di Pirelli nel caso in cui si verifichi l'eventuale de-listing della stessa e (c) all'exit di CF e LTI dal rispettivo investimento sia in caso di mancato de-listing di Pirelli, sia in caso di de-listing della stessa Pirelli,

si informa che, sempre in data 22 marzo 2015, Nuove Partecipazioni S.p.A. (“**NP**”), Coinv, LTI (Coinv e LTI, congiuntamente, i “**Pattisti Interni**”) e, limitatamente ad alcune clausole nel senso di cui si preciserà in appresso, UniCredit S.p.A. (“**UC**”) e Intesa Sanpaolo S.p.A. (“**ISP**”) hanno altresì sottoscritto un accordo di *restatement* (il “**Restatement**”), cui Manzoni ha aderito in data 16 aprile 2015, che prevede tra l'altro, in allegato, un patto parasociale (il “**Patto Parasociale**”) che regola, come meglio indicato in seguito, i rapporti tra i Pattisti Interni in relazione e all'esito del perfezionamento degli accordi ed operazioni di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento e che contiene disposizioni rilevanti *ex art. 122*, comma primo e comma quinto, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”).

Si ricorda che il Contratto di Compravendita e Co-investimento prevede che l'Operazione venga attuata, ai termini e condizioni ivi previsti, attraverso il perfezionamento delle seguenti attività:

- la costituzione da parte di CNRC della struttura societaria necessaria ai fini dell'implementazione dell'Operazione attraverso la costituzione di (a) una società basata a Hong Kong (“**SPV HK1**”), che sarà controllata da CNRC, (b) una società lussemburghese di nuova costituzione (“**SPV Lux**”), direttamente partecipata da una società basata a Hong Kong a sua volta partecipata da SPV HK1 e Silk-Road Fund Co. Ltd. per il 25% del capitale sociale (“**SPV HK2**”), (c) una società per azioni italiana di nuova costituzione (“**Newco**”) direttamente partecipata da SPV Lux; (d) una società per azioni italiana di nuova costituzione (“**Holdco**”), direttamente partecipata da Newco; e (e) una società per azioni italiana di nuova costituzione (“**Bidco**”), direttamente partecipata da Holdco;
- l'acquisizione da parte di Bidco, alla data del primo *closing* dell'Operazione, come identificata e definita nel Contratto di Compravendita e Co-investimento subordinatamente al preventivo

soddisfacimento delle condizioni sospensive ivi previste (la “**Data del Primo Closing**”), delle azioni Pirelli detenute da CF (l’“**Acquisizione Iniziale**”);

- l’impegno da parte di CF (e, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, come *infra* definita, da parte di CF e LTI pro-quota rispetto alla partecipazione degli stessi detenuta all’esito della predetta ristrutturazione), a reinvestire in Newco una parte dei proventi dell’Acquisizione Iniziale fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 1.149 milioni;
- per le finalità di cui al predetto alinea, il diritto di CF (e, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF di CF e LTI pro-quota rispetto alla partecipazione degli stessi detenuta all’esito della predetta ristrutturazione) di sottoscrivere, alle condizioni di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento, taluni aumenti di capitale sociale di Newco, restando inteso che: (a) la partecipazione detenuta da CF all’esito delle predette sottoscrizioni (la “**Partecipazione CF**”) – e, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF da parte di CF e LTI, congiuntamente considerate – non sarà inferiore al 35% né superiore al 49% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta (come *infra* definita), non venga de-listata, o al 49,9% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, venga de-listata, e che (b) la partecipazione di CNRC in Newco non scenderà al di sotto del 51% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, non venga de-listata, o al 50,1% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, venga de-listata;
- l’impegno di CNRC a investire in Newco fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 2.133 milioni, sottoscrivendo in più soluzioni taluni aumenti di capitale sociale di Newco;
- la promozione da parte di Bidco di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul restante capitale ordinario di Pirelli ai sensi dell’articolo 106 e dell’articolo 109, del TUF al medesimo prezzo per azione pagato da Bidco per l’acquisto delle azioni di Pirelli nell’ambito dell’Acquisizione Iniziale, nonché di un’offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni di risparmio di Pirelli ad un prezzo pari ad Euro 15 per ciascuna azione di risparmio (le predette offerte, congiuntamente, l’“**Offerta**”) con l’obiettivo di de-listare Pirelli;
- a seguito del perfezionamento dell’Operazione, nel rispetto delle applicabili previsioni di legge e delle procedure di corporate governance e subordinatamente al raggiungimento del quorum necessario nell’assemblea di Pirelli, la fusione, a seconda del caso, di Pirelli e/o Bidco e/o - nei limiti consentiti dalle banche finanziatrici – anche di Holdco, a seconda che Pirelli venga de-listata ovvero rimanga quotata a seguito del completamento dell’Offerta.

Con la sottoscrizione del Restatement, Coinv e LTI hanno, tra l’altro, convenuto di partecipare direttamente all’Operazione attraverso la medesima classe di azioni (ossia le azioni di classe B emesse da Newco), e di ripartire per l’effetto tra di loro gli obblighi di capitalizzazione di CF in relazione a Newco ai sensi del Contratto di Compravendita e Co-investimento nelle percentuali di seguito indicate. In particolare, con la sottoscrizione del Restatement, CF e LTI hanno concordato che (a) l’importo massimo complessivo dell’investimento di Coinv (attraverso CF), al fine di adempiere gli impegni di capitalizzazione di CF in relazione a Newco ai sensi del Contratto di Compravendita e Co-investimento è pari al 64% della porzione di investimento complessivo nel capitale sociale di Newco che CF è tenuta a effettuare di volta in volta ai sensi del Contratto di Compravendita e Co-investimento, e in ogni caso non potrà essere superiore, in totale, ad un ammontare massimo di Euro 735 milioni; e che (b) l’importo massimo complessivo dell’investimento di LTI (ivi incluso il 36% della capitalizzazione iniziale di Newco corrisposta da CF alla Data del Primo Closing) al fine di adempiere i propri impegni di capitalizzazione in relazione a Newco ai sensi del Contratto di Compravendita e Co-investimento è pari al 36% della porzione di investimento complessivo nel capitale sociale di Newco che CF è tenuta ad effettuare di volta in volta ai sensi di detto Contratto e in ogni caso non potrà essere superiore, in totale, ad un ammontare massimo, di Euro 414 milioni.

Ai fini di quanto precede, i Pattisti Interni hanno convenuto di procedere a una riorganizzazione della Partecipazione CF (la “**Ristrutturazione della Partecipazione CF**”), di modo che all’esito di detta riorganizzazione:

- Coinv sia titolare di una partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di CF, che, a sua volta, sarà titolare di una partecipazione in Newco pari al 64% della Partecipazione CF, e
- LTI sia titolare (direttamente e attraverso la propria controllata LTI Holding S.r.l. (“**LTI Ita**”)) di una partecipazione in Newco pari al 36% della Partecipazione CF,

essendo inteso che la predetta ripartizione rimarrà invariata anche al completamento dell'Offerta e fermo restando in ogni caso la possibilità per CF di sottoscrivere, ai termini e condizioni del Contratto di Compravendita e Co-investimento, un ulteriore aumento di capitale di Newco (l'“**Aumento di Capitale Aggiuntivo**”); in tal caso – che comunque non potrebbe avvenire prima del completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF – la predetta ripartizione (64%-36%) della Partecipazione CF sarà adeguata di conseguenza, non dovendo comunque consentire una diluizione della partecipazione di titolarità di LTI e LTI Ita, congiuntamente considerate, in Newco al di sotto del 12,6% del capitale sociale di Newco.

In particolare, Coinv e LTI hanno altresì riconosciuto e convenuto di attuare la Ristrutturazione della Partecipazione CF attraverso l'acquisto da parte di CF dell'intera partecipazione detenuta da LTI e LTI Ita nella medesima CF (il “**Buy-back**”). Il Buy-back sarà attuato dopo la data del Primo Closing, secondo le modalità che sono state concordate tra le parti. A tale proposito, Coinv e LTI si sono impegnati a far sì che i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione di CF e in sede di assemblea votino in favore dell'approvazione della Ristrutturazione della Partecipazione CF.

In ogni caso, la Ristrutturazione della Partecipazione CF, e qualsiasi altra operazione ad essa connessa, dovrà sempre garantire che nessuna tra Coinv e LTI riceva un prezzo in trasparenza o altra forma di remunerazione superiore al prezzo per azione dell'offerta di acquisto obbligatoria di cui all'Offerta.

Il Restatement prevede altresì quanto segue:

- NP, ISP, UC, Coinv e LTI si sono impegnate, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, fino allo scadere del termine applicabile, a non acquistare direttamente o indirettamente azioni di Pirelli e/o strumenti finanziari ad esse relativi e a non compiere alcuna operazione che possa comportare un aumento del prezzo dell'Offerta;
- alla Data del Primo Closing le Parti e ISP e UC risolveranno per mutuo consenso il vigente patto parasociale su CF e Pirelli tra NP, Manzoni, ISP, UC, Coinv e LTI, datato 24 maggio 2014, come successivamente modificato (il “**Vigente Patto Parasociale CF**”);
- ISP e UC hanno sottoscritto il Restatement soltanto per l'assunzione degli impegni relativi alla risoluzione del Vigente Patto Parasociale CF e degli obblighi di *standstill*.

Infine, con la sottoscrizione del Restatement, i Pattisti Interni hanno concordato termini e condizioni del Patto Parasociale da sottoscrivere alla data del Primo Closing, esclusivamente allorquando, nel rispetto dei termini e condizioni di cui all'Accordo di Compravendita e Co-investimento, saranno perfezionate le attività e le operazioni previste alla Data del Primo Closing e CC, CNRC, CF, Coinv e LTI sottoscriveranno il Patto Parasociale CC.

Posto quanto precede, in data 11 agosto 2015 si è perfezionato il Primo Closing dell'Operazione e per l'effetto i Pattisti Interni hanno risolto il Vigente Patto Parasociale CF ed hanno sottoscritto il Patto Parasociale, fermo restando che quest'ultimo entrerà in vigore solo alla data di perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, come meglio descritto di seguito.

Per il periodo interinale fino al perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, l'esercizio da parte di CF di qualsiasi diritto e/o prerogativa alla stessa spettante ai sensi dell'Accordo di Compravendita e Co-investimento e/o della legge applicabile in relazione a, o ai fini di, l'esecuzione di quanto previsto nell'Accordo di Compravendita e Co-investimento e, più in generale, dell'Operazione ai termini e condizioni ivi previsti, saranno di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione di CF, che potrà validamente deliberare con la presenza di tutti gli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza semplice degli amministratori presenti alla riunione.

PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale integra e completa, in talune disposizioni e con riguardo esclusivamente ai rapporti tra Coinv e LTI, il Patto Parasociale CC, prevedendo, in particolare, i termini e le condizioni volti a riflettere, a

far data dal perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, gli accordi interni tra Coinv e LTI con riferimento alle proprie rispettive partecipazioni detenute (direttamente o indirettamente) in Newco e alla corporate *governance* e alle previsioni di *exit* previste nel Patto Parasociale CC.

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PATTO

Soggetti aderenti al Patto Parasociale.

Sono parti del Patto Parasociale le seguenti società (le “**Parti**”):

- (i) **Coinv S.p.A.**, con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, capitale sociale di Euro 167.767.088,50, i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08852660961, partecipata da (a) Nuove Partecipazioni S.p.A. (società controllata indirettamente dal dott. Marco Tronchetti Provera per il tramite di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A.) per il 76% del capitale sociale, (ii) Manzoni S.r.l. (società controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A.) con sede in Milano, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08852240962, capitale sociale Euro 8.285.457,00 i.v. per il 12% del capitale sociale e (iii) UC per il 12% del capitale sociale;
- (ii) **Long-Term Investments Luxembourg S.A.**, con sede in L-2086, Lussemburgo, 412F, route d’Esch, capitale sociale, interamente versato, pari ad Euro 31.000.

Long-Term Investments Luxembourg S.A. è una società controllata al 100% da Long-Term Investments LLC (“**LTI LLC**”), società costituita ai sensi della legislazione vigente nella Federazione Russa, a sua volta controllata al 100% per conto del fondo d’investimenti diretti closed-end a lungo termine “RFR Long-Term Investments” (il “**Fondo Comune**”), gestito da una società di gestione denominata “RegionFinanceResurs Management Company” (la “**Società di Gestione**”). La Società di Gestione, quale trust manager delle attività del Fondo Comune, esercita tutti i diritti spettanti al Fondo Comune, quale socio unico, in LTI LLC, ivi inclusi i diritti di voto; il socio unico della Società di Gestione è la Signora Natalia Bogdanova, la quale esercita in ultima istanza il potere decisionale quale socio unico della stessa.

Qualunque riferimento a LTI contenuto nel Patto Parasociale deve intendersi quale riferimento a LTI che agisce anche per il tramite della sua controllata LTI Holding S.r.l. (“**LTI Ita**”), che, a valle del perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, diverrà azionista di classe B di Newco, titolare, congiuntamente a LTI, di una quota pari al 36% della Partecipazione CF in Newco.

Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale.

Newco

Newco (ovvero, Marco Polo International Italy S.p.A.) è stata costituita da SPV Lux e a far data dalla Data del Primo Closing, all’esito del completamento dell’Acquisizione Iniziale e della sottoscrizione da parte di CF di parte del capitale sociale di Newco, le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di Newco sono ripartite nelle percentuali di seguito indicate:

Soci di Newco	Percentuale di partecipazione in Newco (range)
SPV Lux	65%
CF	35%
Totale	100%

Alla data di completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di Newco saranno ripartite nelle percentuali di seguito indicate:

Soci di Newco	Percentuale di partecipazione in Newco post Ristrutturazione della Partecipazione CF (range)
----------------------	---

SPV Lux	da 65% a 50,1%
CF	da 22,4% a 31,9%
LTI	da 12,6% a 18%
Totale	100%

Holdco

Holdco (ovvero Marco Polo International Holding Italy S.p.A.) è stata costituita da Newco ed è interamente partecipata e controllata da Newco.

Bidco

Bidco (ovvero Marco Polo Industrial Holding S.p.A.) è stata costituita da Holdco ed è interamente partecipata e controllata da Holdco.

Pirelli

Le azioni oggetto del Patto Parasociale saranno costituite da (a) la partecipazione detenuta in trasparenza in Pirelli attraverso la catena partecipativa composta da Newco, che detiene indirettamente attraverso Holdco e Bidco, alla data del 6 ottobre 2015, il 29,832% del capitale sociale ordinario di Pirelli (nonché tutte le ulteriori azioni di Pirelli che saranno acquistate all'esito dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria lanciata da Bidco e successivamente), e (b) la partecipazione detenuta in Pirelli da CAM 2012 S.p.A. (controllata al 100% da CF), pari, alla data del 6 ottobre 2015, al 3,08% del capitale sociale ordinario di Pirelli (tenuto conto dei trasferimenti di parte delle azioni di compendio al servizio della conversione perfezionatisi nel frattempo ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario convertibile emesso da Cam 2012 in data 26 ottobre 2012 e denominato "€150,000,000 5.625 per cent. Guaranteed Exchangeable Bonds due 2017 guaranteed by Camfin S.p.A.").

CONTENUTO DEL PATTO

Governance di Newco, Holdco, Bidco e Pirelli

Impegni di consultazione preventiva in relazione a talune materie degli organi societari di Newco, Holdco, Bidco e/o Pirelli previste dal Patto Parasociale CC

Coinv e LTI hanno convenuto che ogni decisione relativa:

- (i) qualora Pirelli sia quotata, alle materie di competenza dell'organo amministrativo e/o dell'assemblea dei soci di Pirelli soggette a maggioranza qualificata ai termini e alle condizioni del Patto Parasociale CC; nonché
- (ii) qualora Pirelli non sia quotata, a qualsiasi materia relativa ai poteri esclusivi dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di Pirelli di chiedere ed ottenere il *re-listing* di Pirelli in conformità a quanto previsto dal Patto Parasociale CC,

saranno precedute da una riunione dei rappresentanti di Coinv e LTI e, in sede di consultazione tra le Parti, troverà applicazione quanto segue:

- (a) nel caso in cui Coinv e LTI non raggiungano un accordo a esito della suddetta consultazione con riferimento alle materie di cui al punto (i) che precede, nessuno dei rappresentanti di LTI e Coinv parteciperà alla riunione della relativa società (ossia, Newco, Holdco, Bidco o Pirelli, a seconda del caso);
- (b) nel caso in cui Coinv e LTI non raggiungano un accordo a esito della suddetta consultazione con riferimento alle materie di cui al punto (ii) che precede, la posizione che gli amministratori designati da LTI dovranno assumere nell'ambito dei vari organi sociali sarà la posizione assunta dall'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di Pirelli. In tal caso, LTI farà inoltre sì che, nella misura consentita dalla legge applicabile, gli amministratori di Pirelli da essa designati esercitino il proprio voto conformandosi alle indicazioni scritte che verranno fornite in tal senso dall'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di Pirelli;

- (c) qualora, invece, Coinv e LTI raggiungano un accordo ad esito della suddetta consultazione con riferimento a qualsiasi delle materie di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, le Parti faranno sì che i rispettivi rappresentanti esercitino il proprio diritto di voto nelle riunioni delle relative società interessate (ossia, Newco, Holdco, Bidco o Pirelli, a seconda del caso) in conformità all'accordo raggiunto da Coinv e LTI.

Comitati interni di Pirelli

Coinv e LTI hanno convenuto che, con riferimento alla composizione dei Comitati Interni di Pirelli previsti ai sensi del Patto Parasociale CC, LTI avrà altresì il diritto di designare un amministratore indipendente nel Comitato Controlli Interni e Rischi di Pirelli.

Esercizio di altri diritti spettanti a CF e/o Coinv ai sensi dell'Accordo di Compravendita e Co-investimento e/o del Patto Parasociale CC

Le Parti hanno convenuto, tra l'altro, che il diritto di CF di sottoscrivere l'Aumento di Capitale Aggiuntivo ai termini e alle condizioni previsti dall'Accordo di Compravendita e Co-Investimento sarà prerogativa esclusiva di Coinv (da esercitarsi tramite CF una volta che la Ristrutturazione della Partecipazione CF sia stata completata), fermo restando che, ove venga deliberato un Aumento di Capitale Aggiuntivo (a) il relativo conferimento nel capitale sociale di Newco sarà effettuato esclusivamente da Coinv (attraverso CF) e/o da CNRC (a seconda del caso) ai sensi dell'Accordo di Compravendita e Co-investimento, e (b) la partecipazione (diretta o indiretta) di LTI in Newco non potrà scendere al di sotto del 12,6% del capitale sociale di Newco.

Le Parti hanno, inoltre, convenuto che il diritto di CF di far sì che CNRC ceda una partecipazione in Newco fino al 14,9% a investitori designati da CF (non correlati né a CF né a LTI) ai termini e condizioni di cui al Patto Parasociale CC sarà esercitato da CF esclusivamente con il previo consenso scritto di LTI.

Disposizioni relative al trasferimento delle partecipazioni in Newco – Procedure di Exit

Restrizioni al trasferimento delle partecipazioni in Newco ai sensi del Patto Parasociale CC

Le Parti convengono e si impegnano a far sì che, a far data dal perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, le restrizioni al trasferimento delle rispettive partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, da ciascuna di esse in Newco saranno soggette alle disposizioni del Patto Parasociale CC.

Ipotesi e procedure di exit ai sensi del Patto Parasociale CC

Le Parti riconoscono e convengono che, a far data dal perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, talune procedure, diritti e prerogative di *exit* previste dal Patto Parasociale CC si applicheranno nei rapporti interni tra LTI e Coinv in conformità ai seguenti principi:

- (a) qualora LTI intenda esercitare, a seconda del caso (i) l'opzione *put* a favore di LTI esercitabile ai termini e alle condizioni del Patto Parasociale CC, o (ii) il diritto di richiedere ed ottenere la scissione non proporzionale di Newco esercitabile ai termini e alle condizioni del Patto Parasociale CC (ciascuno dei predetti diritti di cui ai punti (i) e (ii), il "**Diritto di Exit**"), LTI sarà tenuta ad inviare a Coinv una comunicazione, restando inteso e convenuto che il mancato invio da parte di LTI della suddetta comunicazione sarà considerato come intenzione di LTI di non esercitare il relativo Diritto di Exit;
- (b) in caso di invio da parte di LTI della comunicazione di cui al punto (a) che precede, Coinv potrà comunicare a LTI la propria intenzione di non esercitare il relativo Diritto di Exit e, per l'effetto, di bloccare l'attivazione della relativa procedura di *exit* prevista ai sensi del Patto Parasociale CC, a condizione, tuttavia, che:
- (1) Coinv offra, ai sensi della suddetta comunicazione a LTI, di acquistare da LTI, entro i successivi 30 giorni lavorativi, l'intera partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente, da LTI in Newco ad un prezzo pari a (a seconda del caso):
- (x) qualora LTI abbia notificato la propria intenzione di esercitare l'opzione *put* di cui al Patto Parasociale CC e menzionata al precedente paragrafo (a)(i), il pro-rata del

prezzo di esercizio dell'opzione *put* quale determinato ai termini e alle condizioni del Patto Parasociale CC; ovvero

- (y) qualora LTI abbia notificato la propria intenzione di esercitare il diritto di richiedere e ottenere la scissione non proporzionale di Newco di cui al Patto Parasociale CC e menzionata al precedente paragrafo (a) (ii), un importo pari alla somma di (a) il valore di mercato del prezzo delle azioni di Pirelli, calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni di Pirelli nei 3 mesi precedenti la data di ricevimento della comunicazione di Coinv e della partecipazione indiretta detenuta pro-rata in Pirelli, dedotta (b) la posizione finanziaria netta di Newco e/o Holdco e/o Bidco (a seconda del caso), calcolata in conformità ai relativi principi contabili IFRS applicati in modo coerente, il tutto da calcolarsi in misura pari al pro-rata della partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente, da LTI in Newco; e
- (2) Coinv, direttamente o indirettamente tramite CF, consegnerà unitamente alla propria comunicazione di cui al punto (b) una garanzia bancaria a prima richiesta rilasciata da un primario istituto bancario di standing internazionale al fine di garantire il pagamento da parte della stessa del prezzo di acquisto determinato in conformità ai precedenti punti (1)(x) o (y) (a seconda del caso);
- (c) qualora Coinv non invii alcuna comunicazione ai sensi del precedente punto (b) o non completi l'acquisizione dell'intera partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente, da LTI in Newco entro il termine previsto al precedente punto (b)(1) in tal caso LTI avrà il diritto di esercitare il relativo Diritto di Exit ai sensi e per gli effetti del Patto Parasociale CC;
- (d) per l'intero periodo previsto dal Patto Parasociale per l'invio e ricezione della comunicazione di Coinv di cui al precedente punto (b) e, ove detta comunicazione sia stata inviata, per l'intero periodo successivo al ricevimento da parte di LTI della suddetta comunicazione e fino alla scadenza del termine di 30 giorni lavorativi di cui al precedente punto (b)(1), LTI non eserciterà alcun Diritto di Exit ai sensi e per gli effetti del Patto Parasociale CC.

Diritti di Co-vendita in favore di LTI e LTI Ita

Fintantoché CF detenga una partecipazione in Newco maggiore del 20% del capitale sociale di Newco, qualora CF intenda trasferire a CNRC – o ad un' Affiliata di CNRC cui la partecipazione di CNRC sia stata trasferita in tutto o in parte nell'ambito di un "Trasferimento Consentito" ai sensi del Patto Parasociale CC (l'"**Affiliata CNRC**") – tutta o parte della propria partecipazione, cosicché per l'effetto la restante partecipazione di CF scenderebbe al di sotto del 13% del capitale sociale di Newco, in tal caso CF – quale condizione al proprio trasferimento – concederà a LTI e LTI Ita, congiuntamente e non disgiuntamente, un diritto di co-vendita per il trasferimento, congiuntamente e non disgiuntamente, di una quota delle azioni detenute da ciascuna di esse corrispondente alla percentuale del capitale sociale di Newco rappresentata dalla partecipazione di CF oggetto di trasferimento, ai medesimi termini e condizioni.

Clausola di anti-embarrassment in caso di esercizio dell'opzione put da parte di LTI ai sensi del Patto Parasociale CC

Qualora Coinv non abbia esercitato il diritto di chiedere il *re-listing* di Pirelli ai termini e alle condizioni di cui al Patto Parasociale CC e di conseguenza LTI abbia esercitato l'opzione *put* esercitabile dalla stessa ai termini e alle condizioni di cui al Patto Parasociale CC, ed entro i successivi 12 mesi si verifichi uno dei seguenti eventi rilevanti (ciascuno, un "**Evento Rilevante**"):

- (a) qualsiasi trasferimento di azioni di Pirelli;
- (b) qualsiasi trasferimento di azioni di Newco;
- (c) la quotazione di Pirelli o Newco (a seconda del caso);
- (d) qualsiasi conferimento in natura di azioni di Pirelli o di azioni di Newco (a seconda del caso);
- (e) qualsiasi operazione di fusione tra Pirelli (o Newco, a seconda del caso) e una società terza; o
- (f) la conclusione di un accordo avente ad oggetto il compimento di una qualsiasi delle operazioni di cui sopra,

in tal caso, e fermo restando quanto diversamente previsto al successivo paragrafo, Coinv dovrà corrispondere a LTI un importo in denaro (l'"**Importo in Eccesso**") pari alla differenza positiva tra:

- (x) (a seconda del caso) (1) il valore implicito di ciascuna azione di Newco nell'ipotesi di trasferimento di azioni Pirelli ovvero nell'ipotesi di un Evento Rilevante di cui al punto (d) ed (e), ovvero (2) il prezzo di acquisto per azione delle azioni di Newco pagato a Coinv (ivi inclusa qualsiasi componente di prezzo differita o variabile), ovvero (3) il prezzo per azione delle azioni di Pirelli del primo giorno di negoziazione in caso di quotazione, in ogni caso moltiplicato per il numero di azioni di Newco vendute da LTI a seguito e per effetto dell'esercizio dell'opzione *put* ai sensi del Patto Parasociale CC; e
- (y) il prezzo di esercizio dell'opzione *put* quale determinato ai termini e alle condizioni del Patto Parasociale CC,

restando espressamente inteso che (i) per qualsiasi Evento Rilevante diverso da quello di cui al precedente punto (e), Coinv sarà tenuta a corrispondere a LTI l'Importo in Eccesso unicamente nel caso in cui uno o più Eventi Rilevanti abbiano avuto ad oggetto, complessivamente considerati, più del 20% delle azioni di Pirelli detenute indirettamente da Coinv, mentre (ii) in caso di un Evento Rilevante di cui al precedente punto (e), Coinv sarà tenuta a corrispondere a LTI l'Importo in Eccesso prescindere dal numero di azioni di Newco o azioni di Pirelli interessate da tale Evento Rilevante.

ULTERIORI IMPEGNI

Standstill.

Ciascuna Parte si impegna, a partire dall'entrata in vigore del Patto Parasociale e fino alla scadenza del periodo applicabile, a non acquistare direttamente o indirettamente azioni di Pirelli e/o relativi strumenti finanziari e a non porre in essere alcuna operazione che possa comportare un aumento del prezzo dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria di cui all'Offerta quale previsto ai sensi dell'Accordo di Compravendita e Co-investimento, ovvero del corrispettivo di cui alla procedura di obbligo di acquisto e/o del corrispettivo di cui alla procedura di esercizio del diritto di acquisto ai sensi del TUF, senza il previo consenso scritto delle altre Parti.

Misure Restrittive.

Qualora qualsiasi autorità competente dell'Unione Europea o qualsiasi Stato Membro dell'Unione Europea o gli Stati Uniti d'America dovessero imporre misure restrittive che abbiano un impatto sugli asset di LTI, ivi inclusa la sua partecipazione in Newco che, sebbene non incidano su tale partecipazione, è ragionevole attendersi che incidano, direttamente o indirettamente, in maniera negativa su (i) il *business* o la situazione (finanziaria o altro) di CF o Pirelli, o (ii) la capacità di una Parte di esercitare i propri diritti o adempiere ai propri obblighi ai sensi del Patto Parasociale, in tal caso, nei limiti massimi consentiti dalle leggi applicabili, le Parti negozieranno in buona fede una soluzione per risolvere la situazione in linea con lo spirito delle previsioni di cui al Patto parasociale.

DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale è stato sottoscritto alla Data del Primo Closing, ossia in data 11 agosto 2015, allorquando, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all'Accordo di Compravendita e Co-investimento, sono state perfezionate le attività e le operazioni previste alla Data del Primo Closing e CC, CNRC, CF, Coinv e LTI hanno sottoscritto il Patto Parasociale CC, fermo restando che il Patto Parasociale entrerà in vigore a decorrere dal perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF e rimarrà valido ed efficace fino a (i) il quinto anniversario dalla data di perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF e (ii) con riferimento esclusivo a tutte le previsioni concernenti Pirelli, il terzo anniversario dalla data di perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, e a tale data si rinnoverà automaticamente per un ulteriore periodo di due anni, salvo che una Parte comunichi alle altre Parti la propria intenzione di non rinnovare il Patto Parasociale, con un preavviso di almeno quattro mesi rispetto alla scadenza del termine iniziale di tre anni.

CONTROLLO

Non esiste alcun soggetto che abbia il diritto, tramite il Patto Parasociale di esercitare il controllo su Pirelli.

TIPO DI PATTO

Le pattuizioni rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TU contenute nel Patto Parasociale rilevano ex articolo 122, comma primo e comma quinto, del TUF.

ORGANI DEL PATTO

Il Patto Parasociale non prevede l'istituzione di organi per il suo funzionamento.

PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto Parasociale.

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il Patto Parasociale è stato depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 12 agosto 2015.

Milano, 6 ottobre 2015